

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Febbraio 2021 n° 60

AIPG Newsletter

Consiglio Direttivo

Presidente: *Paolo Capri*

Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*

Tesoreria: *Anita Lanotte*

Segreteria: *Rocco Emanuele Cenci*

Consiglieri: *Maria Armezzani, Pietro Ferrara, Giorgio Stefano Manzi, Maria Assunta Occulto, Sandra Recchione, Alessandro Salvini, Maria Cristina Verrocchio*

IDEE A CONFRONTO

Il Rorschach, la misurazione dell'inconscio e i dati statistici. Storia, metodo e dominio della clinica nella diagnosi peritale

Editoriale

di Paolo Capri

1

Competenze genitoriali e bisogni evolutivi

di Miki Crisanti e

Simone Piciollo

7

Il pericolo dell'isolamento in una società isolata

di Giulia Grillo e

Gabriella Tutone

9

Lesioni da vaccino: valutazione del danno esistenziale nella madre

di Barbara Serra

11

L'imputabilità:

il piacere tossico negli adolescenti

di Micaela Libbi

15

Le spose bambine tra cultura e diritto: evoluzione di un fenomeno di maltrattamento

di Giovanna Cappiello Montoya

19

Nullitatis matrimonii e il ruolo dello psicologo

di Anna Maria Masin

22

Revenge porn:

diritto all'obbligo negato e vittimizzazione secondaria

di Federica Moscarini

24

Notizie dall'Associazione

28

IDEE A CONFRONTO

**IL RORSCHACH,
LA MISURAZIONE
DELL'INCONSCIO
E I DATI STATISTICI.
STORIA, METODO E
DOMINIO DELLA CLINICA
NELLA DIAGNOSI PERITALE**

Paolo Capri
Presidente AIPG

“Nel test di Rorschach si usano solo e soltanto dieci macchie di inchiostro, originariamente create da Hermann Rorschach e riprodotte su fogli di cartoncino. Al di là di tutto ciò che esse possono rappresentare, si tratta probabilmente dei dieci dipinti più analizzati ed esaminati del XX secolo. Le tavole autentiche sono state mostrate a milioni di persone, mentre gran parte di noi ha avuto a che fare con versioni alternative delle macchie attraverso la pubblicità, la moda o l'arte: le macchie sono ovunque e, allo stesso tempo, restano un segreto custodito gelosamente”.

Damion Searls¹

¹ Searls D (2017): *The Inkblots: Hermann Rorschach, His Iconic Test, and the Power of Seeing*; trad. it. *Macchie di inchiostro. Storia di Hermann Rorschach e del suo test*. Il Saggiatore, Milano, 2018

Premessa

Per poter affrontare l'argomento del Rorschach in ambito forense, dello stato dell'arte di questo metodo così tradizionale, ma anche estremamente moderno, ci sembra necessario collocarlo nella cornice della clinica, come d'altronde lo fece nascere Rorschach somministrandolo ai pazienti dell'ospedale psichiatrico di Herisau dove lavorava. E' su questo terreno che si inserisce la psicodiagnostica forense, che ha avuto da sempre lo scopo di aiutare il clinico a comporre un profilo di personalità, a formulare diagnosi psicologiche e psicopatologiche, aiutando anche il giurista ad appoggiarsi su uno strumento obiettivo su cui discutere, magari attraverso i consulenti di parte. Per obiettivo non si intende qualcosa che produce risultati certi e oggettivi, ma l'opportunità di confrontarsi su uno strumento tra più operatori, ovvero la possibilità di confrontarsi su risposte, poi codificate, fornite dalle parti nei procedimenti giudiziari.

Non avendo dati certi su cui appoggiarci, non possiamo affermare che il Rorschach sia il metodo diagnostico più utilizzato tra i test psicologici in ambito forense, sappiamo però che ha una base culturale e scientifica talmente ampia non paragonabile a nessun altro test.

In ogni epoca, fin dall'inizio della sua pubblicazione nel 1921, ha avuto grandi estimatori e forti resistenze nel mondo scientifico dell'epoca, ha avuto un andamento oscillatorio costante, nel senso che si sono sempre succedute critiche, non tanto all'impostazione del lavoro, quanto invece al concetto stesso di percezione associata a macchie informi, da un lato, e dall'altro apprezzamenti e lodi rispetto non solo l'innovatività dell'idea delle forme applicate alla clinica, ma anche rispetto la procedura statistica.

Il Rorschach ha affrontato dibattiti più forti e accesi quando applicato nelle controversie giudiziarie, forse per l'importanza e per la natura stessa dei contenziosi, caratterizzati per definizione da un livello elevato di conflitti e di interessi, in ogni caso è rimasto nel tempo sempre al vertice non subendo mai reali denigrazioni dalle varie parti costituite in un processo.

Infatti, come ci ricorda molto bene Searls² *“Nonostante le plurienali controversie, il test di Rorschach a oggi è usato in tribunale, viene somministrato in tutto il mondo nell'ambito di selezione del personale, processi per*

l'ottenimento della custodia dei figli e nelle cliniche psichiatriche. I fautori del test considerano queste dieci macchie di inchiostro come uno strumento sensibile e preciso nel mostrare il funzionamento della mente umana e nell'individuare una serie di disturbi mentali, compresi i problemi latenti che gli altri test o l'osservazione diretta non possono mettere in luce”.

Il Rorschach e le Tecniche Proiettive

I test proiettivi - reattivi mentali da collocare in un contesto di esame psichico comprendente anche l'anamnesi, il colloquio clinico e i test di livello e di personalità - appartengono ad un'epoca temporale, culturale, scientifica e di costume che racchiude in sé la scoperta, straordinaria, che esiste qualcosa al di fuori del controllo della coscienza, la scoperta dell'inconscio, che secondo un'efficace definizione di Ellenberger³ non era più *“un'astrazione filosofica ma una fonte di energia ribollente che si manifestava sotto la maschera dei sogni, degli atti mancati e dei motti di spirito”.*

Tutto inizia nei primi anni del secolo scorso, in una Europa in cui si sviluppavano con molta forza fermenti artistici, culturali, filosofici e scientifici; anche la psicodiagnostica - al pari della psicologia clinica, della psicologia dinamica e della psicopatologia, solo per citare alcuni ambiti di appartenenza - affonda le proprie radici nello stesso periodo storico, in

quanto intorno al 1900 incominciarono ad apparire test più prettamente psicologici che non psicofisiologici, come invece era avvenuto fino a quel momento.

Hermann Rorschach era figlio dell'epoca, ma anche un vero precursore se solo si pensa alla sua capacità di *predire il futuro*, ossessione dell'uomo da sempre. Naturalmente Rorschach non voleva fare l'oracolo, ma la scoperta dell'inconscio associata ad un metodo che consentiva di leggerlo, portava a ipotizzare e comprendere non solo eventuali patologie, ma anche gli orientamenti di una persona, non certo gli agiti e i comportamenti, ma le sue modalità di accostarsi e interpretare la realtà. In un sistema di relazioni e di archetipi, la possibilità di *misurare l'inconscio*⁴ portava e porta ad elaborare algoritmi che si avvicinavano all'oracolo, alla *pizia*⁵, che prediceva il futuro, ma con ben altri strumenti rispetto a quelli alla cieca dell'oracolo di Durrenmatt. Anche Recalcati⁶ si è interrogato sulle quantificazioni e sulle misurazioni, sulle difficoltà del momento, *“La nostra epoca è l'epoca del dominio incontrastato del numero, della cifra, del regime iperpositivista della quantificazione. Ma si può misurare l'inconscio?”*, sintetizzando in modo esemplare le difficoltà tra una società dove tutto è numero, ma anche tutto è interpretabile,

⁴ Terminio N.: *Misurare l'inconscio?* Mondadori, Milano, 2009

⁵ Durrenmatt F.: *La morte della pizia*. Adelphi, Milano, 1988

⁶ Recalcati M.: *Prefazione*, in Terminio N. *Misurare l'inconscio?* Mondadori, Milano, 2009

² Searls D.: Op. Cit.

³ Ellenberger H.F.: *I movimenti di liberazione mitica*. Liguori, Napoli, 1986

dalle leggi ai comportamenti, dai risultati di un'operazione finanziaria ad un'indagine di mercato. In modo simbolico, seguendo questi ragionamenti, il *Rorschach* è un algoritmo, perché è un insieme di regole “che definiscono con precisione una sequenza di operazioni. Gli algoritmi possono eseguire operazioni di calcolo, elaborazione dati e ragionamento automatico”⁷, esattamente come sono i calcoli che vengono fatti con il test per dare un senso alle siglature e agli indici, in ottica prospettica previsionale in riferimento alla descrizione di una personalità. D'altronde, quando elaboriamo un profilo di personalità, facciamo riferimento al funzionamento dell'Io, alla qualità delle funzioni cognitive, nel senso che daremo indicazioni del tipo di approccio alla realtà e le modalità di affrontare le problematiche della vita quotidiana, ma anche lo sviluppo delle nostre ambizioni e se le stesse sono realizzabili o meno, diamo indicazioni rispetto un orientamento maggiormente teorico o pratico, se il soggetto ha un approccio conformista oppure originale nella relazione cognitiva con l'altro, ma anche, per completare il lavoro *previsionale*, se ha un'impulsività elevata, se sa controllare il proprio istinto, se ha una tipologia di personalità introversiva o estroversiva, con tutto ciò che ne consegue rispetto la possibilità di prevedere i suoi vissuti e i suoi agiti se vogliamo rimanere nel campo dell'oracolo. Tutto ciò, però, viene rappresenta-

to e descritto attraverso l'elaborazione dei dati, degli indici, proprio come un algoritmo della psiche.

E' ovvio che siamo nel campo delle previsioni probabilistiche, basate però su assiomi che danno certezze, come la clinica, con la convergenza, da un lato tra il quadro clinico e personologico descritto, e dall'altro lato le previsioni delle reazioni emotive e comportamentali, costruendo quindi implicazioni di un mondo predicibile, come spiega in modo magistrale Vespignani⁸, “La scienza delle previsioni si è evoluta assimilando dati, modelli matematici, intelligenza artificiale, tramutando l'uomo in un atomo sociale e rendendolo quindi predicibile”.

Rorschach era, dunque, un uomo geniale, precursore di un mondo predicibile, ma anche un uomo artista e di scienza nello stesso tempo, pubblicò il suo lavoro, *Psychodiagnostik*, nel 1921 con una tiratura di 1200 copie, inserendosi, come abbiamo detto, in un momento storico e culturale molto particolare, vi erano molti fermenti sia artistici che culturali e scientifici. I pareri, rispetto alla sua opera, già all'epoca erano contrastanti, le persone vicine a lui però lo sostenevano, Emil Oberholzer, in una lettera del luglio 1920 gli scrive che “Credo che questa ricerca e i relativi risultati costituiscano le scoperte più importanti dalle pubblicazioni di Freud...In campo psicoanalitico le categorie formali sono da

tempo viste come inadeguate, in parte per ragioni intrinseche e, a ogni modo, i metodi nuovi sono ciò che stimola il progresso. Ogni conquista produttiva è sempre incredibilmente semplice”.

Circa trenta anni più tardi, nel 1952, su *Rorschachiana*⁹ Manfred Bleuler, figlio di Eugen, fece chiarezza sulla portata del *Rorschach*, scrisse che il test non avrebbe dovuto e potuto sostituire il colloquio clinico e l'osservazione diretta del paziente, ma integrarsi all'interno della metodologia, dando un contributo fondamentale, “Può fornire un'immagine limpida dei grandi problemi della psicologia e della psicopatologia, e gettare nuova luce su di essi, guardarli da nuove prospettive...”.

In riferimento alle basi teoriche del Rorschach, influenzato in parte sia da Freud che da Jung, oggetto di ampie discussioni e serrati confronti, molto interessante è la riflessione che fa McCully¹⁰, all'inizio di una sua opera su Jung e Rorschach, sugli aspetti formali e contenutistici del test di Rorschach, in cui l'Autore auspica l'integrazione fra l'analisi del contenuto e quella formale: “Non vogliamo proporre unicamente l'analisi dei contenuti, poiché sappiamo anche che questo è un rischio che spesso corre il neofita, non essendo ancora sufficientemente esperto da possedere un adeguato bagaglio di esperienze. In un capitolo che segue discute-

⁷ Vespignani A.: *L'algoritmo e l'oracolo*. Il Saggiatore, Milano, 2019

⁸ Vespignani A.: Op. Cit.

⁹ Bleuler M.: *After thirty years of clinical experience with the Rorschach Test*, *Rorschachiana*, 1, 1952

¹⁰ McCully R.: *Jung e Rorschach*. Mimesis, Milano, 1988

remo l'aspetto formale in considerazione dei processi percettivi confrontandoli con un modello di analisi. Quanto più si conosce la varietà dei dati del Rorschach, tanto più si è in grado di fare un'accurata interpretazione. Per effettuare un approccio obiettivo nell'esame dei dati soggettivi è necessario avere certi elementi di riferimento. Le tecniche della valutazione formale possono essere di aiuto nel raggiungere un livello di obiettività che favorirà il lavoro dell'interpretazione contenutistica. Quanto più siamo in grado di comprendere nostri dati, tanto più essi diventano per noi significativi. L'accurata elaborazione ci pone di fronte al materiale percettivo nel modo giusto per poter raggiungere una certa obiettività, in quanto essa permette di appropriarci delle immagini del protocollo. In questo modo il materiale diventa anche nostro, dal momento che il paziente lo ha elaborato insieme a noi, così siamo in grado di apprendere maggiormente quello che il paziente o il soggetto ha vissuto".

Dunque, McCully, analista junghiano e studioso del Rorschach in chiave simbolica, fa un richiamo all'integrazione, ovvero all'importante sussistenza degli elementi formali che dovrebbero sempre fare da fondamenta e pilastro all'interpretazione contenutistica, ipotizzando anche, in modo affascinante e originale, "come le macchie Rorschach possano essere intese come stimoli atti a rievocare e ad esprimere costellazioni di archetipi che, raggiunti dall'energia mentale, si traducono

in simboli forgiati e regolanti la vita interiore"¹¹, avvalorando ancora di più l'importanza dell'analisi formale e quantitativa del test, considerando il tipo di studio e di approccio di McCully.

Il Rorschach e la sua utilizzazione

La Società Internazionale Rorschach e Metodi Proiettivi (IRS) è stata fondata nel 1952 a Berna in Svizzera, si compone di circa 2.800 singoli membri che appartengono a società o gruppi in 19 paesi. L'obiettivo della Società Internazionale Rorschach è creare un legame internazionale tra società nazionali, associazioni e gruppi per facilitare gli scambi scientifici tra specialisti, professionisti e ricercatori del settore, ma anche garantire la salvaguardia degli archivi, la pubblicazione di una rivista internazionale, *Rorschachiana*, e di una Newsletter volta a facilitare la comunicazione tra i membri.

L'IRS organizza un Congresso internazionale ogni tre anni e annovera al suo interno Società nazionali di Argentina, Austria, Brasile, Canada, Cuba, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Perù, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Venezuela.

Proprio in riferimento alla presenza del Rorschach a livello internazionale e al dibattito che suscita rispetto il corretto utilizzo nell'ambito forense, il Board of Trustees della Society for Perso-

ality Assessment¹², chiarisce che "Nelle consulenze e nelle perizie, il Rorschach ha recentemente ricevuto un livello più intenso di controllo rispetto a quello dato a qualsiasi altro test di personalità di cui siamo a conoscenza". Nello stesso documento, molto recente, gli autori assumono una posizione netta rispetto la validità del test, infatti, scrivono che "il Rorschach possiede affidabilità e validità documentate simili ad altri strumenti di test generalmente accettati utilizzati nella valutazione della personalità e della psicopatologia e che il suo uso responsabile nella valutazione della personalità è appropriato e giustificato". Inoltre, il Board cita vari articoli e lavori di ricerca in riferimento alla validità del test, concludendo che "... non vi è alcun motivo per cui il Rorschach venga scelto per particolari critiche o elogio specifico. Produce una validità ragionevole, approssimativamente alla pari con altri test comunemente usati", specificando che "...la letteratura di ricerca dimostra consistentemente che il Rorschach può essere valutato in modo affidabile, ha punteggi che misurano importanti funzioni psicologiche e punteggi che forniscono informazioni uniche che non possono essere ottenute da altri strumenti pertinenti o interviste cliniche". Nel paragrafo *Uso Etico e Pratica Professionale* danno delle importanti indicazioni rispetto i parametri da seguire;

¹¹ McCully R.: Op. Cit.

¹² Society for Personality Assessment: *The Status of the Rorschach in Clinical and Forensic Practice: An Official Statement by The Board of Trustees*, 2019

scrivono, infatti, che “Un avvertimento importante riguarda l'uso corretto e appropriato del Rorschach per gli scopi previsti. L'uso etico e competente del Rorschach richiede una formazione adeguata, una valutazione periodica, una formazione continua e l'aderenza verso tecniche consolidate e ben studiate per la somministrazione, la codifica e l'interpretazione. Come per qualsiasi test, chi utilizza il Rorschach è responsabile della sua corretta applicazione e interpretazione. Diverse raccomandazioni specifiche possono essere fatte per migliorare la pratica etica e professionale. In primo luogo, nell'ambito dell'assistenza clinica standard, le inferenze basate sul Rorschach, così come le inferenze di tutti i test psicologici, dovrebbero essere integrate con informazioni provenienti da altre fonti, come colloqui clinici e materiale collaterale”.

Concludono affermando che “Riconosciamo che le differenze di opinione sono cruciali per l'impresa scientifica e accogliamo con favore indagini rigorose su specifiche richieste per la validità di specifici indici del Rorschach, come facciamo con tutte le tecniche di valutazione della personalità. Riconosciamo anche che l'uso di determinati strumenti nella pratica è, in parte, una questione di preferenza personale. Tuttavia, non siamo d'accordo con il rigetto o lo screditamento generale di qualsiasi tecnica particolare in cui i dati scientifici non lo giustifichino. Pertanto, la posizione del Board of Trustees della Society

for Personality Assessment è che il Rorschach possiede affidabilità e validità documentate simili ad altri strumenti di test generalmente accettati utilizzati nella valutazione della personalità e della psicopatologia e che il suo uso responsabile nella valutazione della personalità è appropriato e giustificato”.

Anche Weiner (2005)¹³ ha dato un parere autorevole sulla questione Rorschach in ambito forense, infatti, nel suo *Report Forense* chiarisce che “Gli psicologi che conducono analisi della personalità in ambito forense forniscono consulenze in casi che coinvolgono problemi penali, violenze alle persone e diritto di famiglia. Le evidenze del test di Rorschach forniscono contributi in casi di queste tipologie identificando le caratteristiche di personalità che siano rilevanti per i loro aspetti psico-legali”.

Dunque, per poter dare seguito a queste importanti considerazioni e determinazioni dell'IRS e dell'SPA, ci sembra necessario mettere dei paletti rispetto l'utilizzazione del Rorschach, ovvero rispetto alla scelta metodologica di utilizzare tecniche proiettive nel lavoro difficile e impegnativo di valutazione psicodiagnostica in ambito forense-peritale:

1) Per poterli somministrare e interpretare è necessaria una formazione approfondita, continua e permanente negli aggiornamenti e certamente non può essere consi-

derata sufficiente una conoscenza tecnica e teorica dello strumento psicodiagnostico;

2) l'obiettivo primario del consulente, perito, ausiliario, che utilizza i test, è naturalmente una diagnosi clinica; di conseguenza, così come fondamentale dovrà essere la competenza – intesa come conoscenza di norme, procedure e prassi - del perito del contesto giudiziario, così nello stesso modo dovrà avere competenze e specializzazioni nell'ambito clinico, per poter applicare il risultato dei test alla psicopatologia, se presente;

3) non sembra possibile formulare diagnosi cliniche se non si hanno competenze di psicopatologia e la storia dei test – oltre che le più importanti ricerche e i vari adattamenti normativi – riconduce inevitabilmente alla clinica;

4) nel contesto forense, nel momento che si utilizza uno strumento come il *Rorschach*, dovrebbero essere ridotte al minimo le interpretazioni non supportate dall'impianto statistico. Infatti, non è possibile sostituire gli indici e i dati derivati dalla siglatura ed elaborati statisticamente con interpretazioni frutto dell'intuito dell'esaminatore, esclusivamente simboliche e prive del costrutto teorico di riferimento e originario;

5) nel confronto forense rispetto ad un *Rorschach*, sarà fondamentale una corretta somministrazione, fatta ovviamente di tutti quei passaggi che lo stesso Hermann Rorschach¹⁴ indicava nel suo la-

¹³ Weiner I. B.: *Programma di interpretazione assistita Rorschach, Edizione Forense*, (RIAP 5 FE), Odessa, Florida, 2005

¹⁴ Rorschach H.: *Psychodiagnostik*, Bircher, Bern, 1921

voro, come ad esempio applicare la fase dell'*Inchiesta* alle Tavole; 6) il linguaggio, in riferimento alla psicodiagnosi, dovrà essere non eccessivamente tecnico in quanto i fruitori non sono soltanto psicologi, ma anche operatori del diritto, come avvocati e magistrati. Naturalmente, sarà necessario rispettare il linguaggio psicologico, ma certamente dovrebbero essere evitati termini o costruzioni linguistiche che possono fare riferimento ai vari modelli della psicologia, privilegiando aspetti descrittivi supportati dagli indici statistici;

7) al termine della Consulenza o Perizia è necessario (lo prevede il codice di procedura) depositare, oltre alla psicodiagnosi, anche i protocolli completi, con la raccolta del *Rorschach* e i dati psicometrici.

A supportare quanto finora detto, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il *Rorschach* quasi sempre è inserito all'interno dei procedimenti giudiziari e, dunque, si confronta con il Diritto, gli articoli 3 e 6 delle *Linee Guida per lo Psicologo esperto in Psicologia Giuridica in ambito civile e penale* (AIPG, 2019) forniscono un'utile guida per come procedere. L'art. 3 sottolinea che da un lato vi è la necessità di mantenere elevato il livello di preparazione professionale, soprattutto in considerazione del fatto che ci si trova di fronte ad un contesto particolarmente difficile e delicato come quello giuridico, in cui il parere professionale dello psicologo, spesso supportato dall'utilizzazione dei test, incide

di frequente in modo rilevante sulla decisione del magistrato e quindi sulle conseguenze giuridiche, sociali e psicologiche delle persone entrate in contatto con la giustizia. Si suggerisce nello specifico di non utilizzare metodologie di cui non si abbia la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), utilizzando invece soltanto quanto è di propria competenza specifica e delegando, eventualmente, ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici – come ad esempio i test - di cui non si ha una profonda e radicata esperienza¹⁵.

Dall'altro lato (art. 6¹⁶) si afferma giustamente la necessità di esplicitare la metodologia e

¹⁵ AIPG: Linee Guida per lo Psicologo esperto in Psicologia Giuridica in ambito civile e penale, 2019. Art.3: *Lo psicologo giuridico, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello adeguato di preparazione professionale (art. 5 C.D), di speciale competenza che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina (art. 3 Protocollo d'intesa tra il CNOP, CSM, CNF); si aggiorna continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda i contenuti della psicologia giuridica, della psicologia clinica e dell'età evolutiva (Cap. 6 L.G.A.M.). Non eroga prestazioni su argomenti in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere (Cap. 8 L.G.A.M.)*

¹⁶ AIPG: Linee Guida per lo Psicologo esperto in Psicologia Giuridica in ambito civile e penale, 2019. Art.6: *"Lo psicologo giuridico presenta, all'avente diritto, i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito l'approccio teorico di riferimento, gli strumenti e la metodologia utilizzata (art. 5 C.D.) così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative."*

l'approccio teorico di riferimento, per permettere un confronto costruttivo sul materiale utilizzato, soprattutto per evitare scelte soggettive e personali a vantaggio di una condivisione riguardo ai processi e ai sistemi interpretativi e valutativi.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il metodo Rorschach, creato e pubblicato nel 1921, presenta tuttora una ricca vivacità di confronti, sia all'interno di convegni e seminari, sia all'interno degli studi accademici. D'altronde, come abbiamo visto, l'*International Rorschach Society* (IRS) riconosce la pluralità dei sistemi di siglatura e codifica dei dati, ponendo come confini quelli legittimi del riconoscimento della comunità di riferimento, rispetto al modello teorico di appartenenza.

Il principio base rispetto alla validità del test, risiede nel fatto che è valido proprio perché anche attraverso diversi metodi di siglatura si può giungere ad un profilo di personalità e a una diagnosi condivisa, così come, ad esempio, diversi orientamenti teorici nell'ambito delle psicoterapie possono giungere a valutazioni cliniche sovrapponibili. Il *Rorschach* ha una lunga storia, costruita anche e soprattutto grazie a studiosi di diverse culture scientifiche che vi hanno trasmesso saperi diversi, da quello psicoanalitico, a quello fenomenologico, fino a quello cognitivo-comportamentale.

In Italia i sistemi utilizzati per la codifica delle risposte al *Rorschach* sono vari e, soprattutto, non vi è nessun riferimento ad una sorta di criteri *Daubert* per il *Rorschach*, nel senso che ciascun consulente, perito o ausiliario può scegliere quale sistema di siglatura può utilizzare, ovviamente facendo riferimento a quelli riconosciuti dalla comunità di appartenenza.

D'altronde, qualunque sistema codificato di siglatura non costruito su una base portante come la clinica risulterebbe poco utile ed esposto ad errori interpretativi, pertanto, ci sembra particolarmente incisivo il pensiero al riguardo di Fornari¹⁷, allorché chiarisce che *“Psichiatria e psicologia clinica, nei loro aspetti pragmatici, sono discipline che appartengono fondamentalmente alle cosiddette “scienze umane”, nel senso che partono dalla persona e a lei ritornano attraverso un osservatore che elabora con la mente le informazioni che riceve, ascolta la sofferenza umana con partecipazione e interagisce con un altro da sé, il suo ambiente di appartenenza e il sistema socio-culturale che sempre fanno da sfondo alla scena sulla quale accadono eventi “patologici” e/o “delinquenziali”*.

Il *Rorschach*, dunque, nel contesto forense assume una doppia valenza, come strumento per accedere al profilo di personalità cercando di mettere in luce le parti più nascoste dell'Io e come stru-

mento per accedere alla relazione con l'altro, relazione che appare particolarmente difficile e complessa a causa del particolare mandato e del *setting* non sempre ortodosso e tradizionale.

BIBLIOGRAFIA

1. Associazione Italiana Psicologia Giuridica AIPG: Linee Guida per lo Psicologo esperto in Psicologia Giuridica in ambito civile e penale, artt. 3 e 6, Roma, 2019.
2. Bleuler M.: After thirty years of clinical experience with the Rorschach Test, *Rorschachiana*, 1, 1952.
3. Durrenmatt F.: La morte della pizia. Adelphi, Milano, 1988.
4. Ellenberger H.F.: I movimenti di liberazione mitica. Liguori, Napoli, 1986.
- Fornari U.: Brainfactor Cervello e Neuroscienze, marzo-aprile 2011.
5. McCully R.: Jung e Rorschach. Mimesis, Milano, 1988.
6. Recalcati M.: Prefazione, in Termino N. Misurare l'inconscio? Mondadori, Milano, 2009.
7. Rorschach H.: Psychodiagnostik, Bircher, Bern, 1921.
8. Searls D (2017): The Inkblots: Hermann Rorschach, His Iconic Test, and the Power of Seeing; trad. it. Macchie di inchiostro. Storia di Hermann Rorschach e del suo test. Il Saggiatore, Milano, 2018.
9. Society for Personality Assessment: The Status of the Rorschach in Clinical and Forensic Practice: An Official Statement by The Board of Trustees, 2019.
10. Termino N.: Misurare l'inconscio? Mondadori, Milano, 2009
11. Vespignani A.: L'algoritmo e l'oracolo. Il Saggiatore, Milano, 2019
12. Weiner I. B.: Programma di interpretazione assistita Rorschach,

Edizione Forense, (RIAP 5 FE), Odessa, Florida, 2005.

COMPETENZE GENITORIALI E BISOGNI EVOLUTIVI

Miki Crisanti
*Psicologo
Socio AIPG*

Simone Piciollo
Staff di Presidenza AIPG

La Consulenza Tecnica di Ufficio è un approfondimento della relazione che intercorre tra i membri della famiglia e i soggetti significativi che ruotano intorno ad essa. Il CTU è interessato a comprendere la qualità interpersonale delle relazioni per poter rispondere ai Quesiti posti dal Giudice, da menzionare anche il ruolo, ove presente, del Consulente Tecnico di Parte quale professionista utile nel supportare e mettere in luce determinati giochi relazionali all'interno della consulenza. In sintesi, la Consulenza Tecnica di Ufficio si pone come lente d'ingrandimento sulla relazione interfamiliare piuttosto che sul singolo componente della famiglia.

La Consulenza Tecnica di Ufficio è interessata ad indagare il rapporto e la qualità del legame genitrice/genitore con la prole, senza trascurare le caratteristiche personali e psicologiche dei singoli individui e di come esse possano influenzare il legame.

Detto ciò poniamo l'accento sull'importanza, a nostro avviso,

¹⁷ Fornari U.: *Brainfactor Cervello e Neuroscienze*, marzo-aprile 2011

di approfondire la qualità dell'attaccamento secondo la teoria di John Bowlby che sembra essere un fattore preminente del modo in cui il soggetto entra in relazione con il mondo; allo stesso modo vorremmo mostrare come il susseguirsi delle fasi di vita del minore porti con sé dei cambiamenti nei bisogni e come questi si intrecciano, inevitabilmente, con le diverse funzioni genitoriali. Secondo vari studi l'attaccamento genitori-figli si viene ad instaurare intorno ai 0-5 anni, dove il bisogno primario del minore è l'attaccamento e la funzione genitoriale è la protezione. In questa fascia d'età il genitore dovrebbe provvedere alla cura dei bisogni primari: offrendo disponibilità di tempo, attenzione, risorse e affetto da dedicare. Il sistema esplorativo del minore è profondamente collegato con il sistema d'attaccamento che ne influenza la qualità e la quantità. Una mancata sintonizzazione sui bisogni evolutivi potrebbe comportare una regressione dello sviluppo e/o un'iper-iporegolazione dell'arousal.

Dai 6-10 anni i bisogni del bambino cambiano e l'interesse principale è quello di relazionarsi con il gruppo. In questa fascia d'età i comportamenti possono essere o di cooperazione o di agonismo. A tal proposito la funzione genitoriale è quella di orientare e guidare il proprio figlio verso relazioni interpersonali, appaganti e soddisfacenti. Una parziale o sostanziale incapacità da parte del genitore di guidare il proprio figlio verso un gruppo può implicare una di-

sregolazione delle attività gruppaliche che si manifesta o con il ritiro da esse o con un'esposizione eccessiva.

Nella fase di pre adolescenza, 11-13 anni, il minore inizia ad avere cambiamenti corporei e emozionali che possono condizionare le sue esperienze all'interno di un gruppo di suoi pari. È il periodo durante il quale nasce il bisogno di maggiore autonomia nei confronti della famiglia, annesso alle sperimentazioni dei rapporti amicali che richiamano la necessità di una maggiore intimità e ricerca di sé. La figura genitoriale in questa fascia d'età ha la funzione di "rispecchiamento", in altre parole, consiste in un dialogo caratterizzato dalla curiosità del genitore rispetto all'esperienza vissuta dal minore, con l'obiettivo di attivare pensieri alternativi. Le difficoltà del genitore da fungere da "specchio" del proprio figlio potrebbe comportare un mancato senso di costruzione di appartenenza le quali possono determinare regressioni o accelerazioni delle linee evolutive. In questa fase, quando avviene la rottura dei rapporti, il minore esaspera quei sentimenti che ritiene essere più funzionali per promuovere il legame e richiamare il genitore all'interno del suo ruolo. Rispetto al comportamento, possiamo notare un'accelerazione verso l'età adulta con connessa precoce maturazione psico-emotiva o, al contrario, il rallentamento e blocco degli aspetti evolutivi tipici dell'età. Tali atteggiamenti connotati da accelerazioni e blocchi regressivi, potrebbero coesistere in un alter-

narsi di movimenti collegati al contesto interpersonale.

Dai 14 ai 18 anni, fase adolescenziale, il minore si proietta verso l'adultizzazione creando una affiliazione simbolica nei confronti dei propri genitori. Quest'ultimi hanno la funzione di osservare quello che hanno costruito durante le precedenti fasi di crescita del proprio figlio e accompagnarlo nella fase adulta ponendogli dei limiti. Ciò che è richiesto al genitore, in questa fase, è il soffermarsi ed attivare una riflessione nel proprio figlio su quelle che sono le differenze e le similitudini presenti tra di loro. Al contrario, quando il minore ha la sensazione di essere limitato nelle risorse, nella sua espansione psicologica e comportamentale potrebbero emergere due reazioni polarizzate: una di accelerazione nel processo di distacco dalla vita infantile e dal contesto familiare inducendoli a chiedere con forza e modalità aggressive e in maniera disregolata la rottura dei legami affettivi o, al contrario, potrebbe esserci una decelerazione, cioè un rallentamento verso un blocco evolutivo, che lo porta a una coartazione del comportamento.

La metodologia utilizzata da parte del CTU per l'acquisizione di maggiori informazioni sul minore, transita attraverso uno schema prestabilito che prende il nome di "scheda anamnestica" messa a punto mediante una conversazione semistrutturata riguardo ai momenti rilevanti del passato del bambino. I genitori saranno lasciati liberi di presentare gli elementi secondo i loro punti di vi-

sta, ma potrà essere opportuno intervenire con specifici interrogativi nel caso fosse necessario acquisire elementi rilevanti e attinenti all'indagine. Anche l'osservazione e il colloquio con il minore, sono pratiche utilizzate con lo scopo di esaminare, assistere, delineare, comprendere le informazioni fornite dallo stesso utili a ipotizzare un tipo caratteristico di funzione psicologica individuale, da verificare e sviluppare poi attraverso altri strumenti come i test psicologici. Inoltre, gli incontri congiunti genitore figlio hanno l'obiettivo di valutare i comportamenti e l'interrelazione tra i vari membri del nucleo familiare. Analizzare, per esempio, come il bambino interagisce in un colloquio con la mamma e in un altro con la figura paterna, viene ritenuto indispensabile, per conoscere che stile di attaccamento intercorre tra il minore e il genitore. Quanto è stato descritto finora, auspichiamo possa essere un interessante spunto di riflessione per lo psicologo giuridico come strumento per osservare l'interazione genitore-figlio, per comprendere in che modo avvenga la loro sintonizzazione rispetto ai bisogni del minore e quindi allo stesso tempo poter rispondere in modo puntuale ai quesiti posti dal Giudice.

BIBLIOGRAFIA

1. Bowlby, J., (1989) "Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento". Raffaello Cortina Editore, Milano
2. Canevelli, F., Lucardi, M., (2019) "Coppie in mediazione. Legami,

conflitti, riconoscimenti". ApertaMenteWeb, Roma.

3. Capri, P., (2008) "Affidamento condiviso, bigenitorialità e valutazione delle capacità genitoriali". In AIPG Newsletter, 30.

4. Capri, P., (2013) "Psicodiagnostica forense in relazione alla CTU di affidamento minorile". In Biscione, M.C., Pingitore, M., (a cura di) "Separazione, divorzio e affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa". Franco Angeli, Milano.

5. Cassidy, J., Shaver, P.R., (2010) "Manuale dell'attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni cliniche". Giovanni Fioriti Editore, Roma.

6. Ceccarelli, M., (2017) "La costruzione biopsicosociale della rappresentazione del corpo" In La Rosa, C., Onofri, A., (a cura di) "Dal basso in alto (e ritorno...)". ApertaMenteWeb, Roma.

7. Lanotte, A., (2008) "Il minore nelle valutazioni cliniche e giudiziarie. Metodi e strumenti per l'accertamento della personalità del minore". Edizioni Universitarie Romane, Roma.

IL PERICOLO DELL'ISOLAMENTO IN UNA SOCIETÀ ISOLATA

Giulia Grillo

*Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica*

Gabriella Tutone

*Avvocata
Esperta in Diritto di Famiglia*

Philippe La Sagna nell'analisi dei fenomeni di isolamento scrive "La mia tesi è che la solitudine non è l'isolamento. Isolarsi è evi-

tare la solitudine. Isolarsi può benissimo essere fatto con un oggetto che stimola il soggetto, un oggetto tossico, un fantasma o un delirio, senza che ci sia la minima realizzazione della solitudine.

La solitudine in effetti non è l'esclusione dell'Altro, che è l'isolamento, ma separazione dall'Altro.

Per essere separati occorre avere una frontiera comune. Abbiamo una frontiera comune con l'Altro quando siamo nella solitudine, mentre l'isolamento è il rifiuto della frontiera. L'isolamento è un muro. E noi siamo nell'epoca della costruzione di isolati dal momento che ciascuno non sa più dove cominciano e dove finiscono le frontiere" (P. La Sagna, 2009), Mai come in questo momento la società fa i conti proprio con questo tipo di esperienza. Come ci dice bene Miquel Bassols "per la prima volta è l'insieme dell'Umanità – con la U maiuscola – che riconosce se stessa come un solo soggetto davanti a un fatto reale, un pericolo da cui non si sa come difendersi, se non su scala globale. Questo fatto reale non è solo il coronavirus ma tutto ciò che implica l'epidemia come crisi sciale, politica e dei nostri modi di vivere".

Le emergenze mettono sempre in luce le fratture di un sistema. È ciò che è accaduto nel nostro Paese - ma non solo in Italia - ed è ciò che inevitabilmente ha esposto le categorie più fragili di questo sistema a equilibri da ridisegnare. La scelta di operare restrizioni su tutto il Territorio - data dalla contingenza del Coronavirus e dalla

necessità di contrastare l'epidemia nel nostro Paese – è il modo di trattare l'urgenza dettata dal bisogno di dare priorità alla salute e alla vita dei cittadini.

Questo è di fatto oggi il mandato di chi governa il Paese, tutelare la vita delle persone, anche a costo di limitazioni impensabili fino a qualche settimana fa.

Eppure questa scelta può avere dei risvolti paradossali se chi è esposto a violenza domestica trova, in queste restrizioni che mirano a garantire la vita, il pericolo di trovarsi a stretto contatto con chi la vita non la salvaguarda.

Se infatti i Decreti emanati vanno sul versante della tutela dei cittadini tutti, dall'altro si corre il rischio di assimilare, generalizzare soluzioni senza tenere conto della singolarità di ciascun individuo.

Nel caso della violenza intrafamiliare – che riguarda una percentuale altissima della popolazione femminile – tutto ciò che finora è stato proposto e promosso come necessità rischia di esporre in maniera amplificata chi è vittima di violenza dentro le proprie mura.

L'isolamento, la convivenza forzata, l'esposizione alla violenza dell'Altro oggi appaiono ancora più drammatici del passato.

Un aspetto da non sottovalutare è inoltre quello legato alla necessità di porre attenzione a tutte le figure implicate. Basti pensare ai minori, esposti a ciò che dal Cismai è stato definito col termine di “violenza Assistita”, intendendo *“il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisi-*

ca, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulti e minori”.

Il dibattito scientifico sulla violenza contro le donne è alimentato da una letteratura molto ricca, sia in termini quantitativi che qualitativi, di studi che utilizzano approcci analitici e teorie interpretative molto eterogenei, condotti in diversi ambiti disciplinari (Jordan, 2009).

Le espressioni per nominare la violenza fanno riferimento a dimensioni differenti e mettono in luce atti specifici del fenomeno. Ognuna di essa risulta dai cambiamenti sociali in relazione al tema della violenza promossi dai movimenti femministi e delle donne e dalle resistenze agli stessi operati da altri gruppi (IRPPS-CNR-2019).

Si consideri l'evoluzione della locuzione utilizzata in riferimento all'ambito in cui le donne risultano sempre più frequentemente esposte a vittimizzazione (Bimbi, 2013): l'iniziale violenza familiare che chiamava in causa l'Istituzione della famiglia, è stata sostituita in un primo momento con “violenza domestica” che fa riferimento al luogo in cui la violenza è esercitata. Più recentemente questa è stata sostituita da “violenza nelle relazioni d'intimità” che fa riferimento esplicitamente alla relazione tra i soggetti indipendentemente dal legame matrimoniale, dall'eterosessualità della relazione, dalla sua stabilità o occasionalità (Bimbi e Basaglia, 2013).

Poche settimane fa le parole del Magistrato della procura di Milano Maria Letizia Mannella hanno sottolineato come da quando è iniziata l'emergenza coronavirus ci sia stato «un calo» nelle denunce per maltrattamenti: *“Ci basiamo solamente sull'esperienza perché è ancora presto per avere dei dati certi, ma possiamo dire che le convivenze forzate con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle Forze dell'Ordine”* (Ansa del 13 marzo 2010).

È vero infatti che un aspetto fondamentale è determinato dalla difficoltà, da parte della vittima, di chiedere aiuto poiché la restrizione, determinata dai decreti contro il Covid-19, impone di non uscire da casa e dunque la vittima si ritrova chiusa tra quattro mura con il proprio carnefice nell'impossibilità di chiamare per i soccorsi.

Dello stesso avviso il Procuratore di Trento Sandro Raimondi: *“Sono sparite le telefonate dai centri antiviolenza, le donne evidentemente sono vittime nelle mura domestiche”* (Rainews del 21 marzo 2020).

Un'analisi, quella del Procuratore di Trento, che lo ha portato a stabilire che “in caso di violenza domestica non saranno più le donne e i bambini a doversene andare ma verranno trasferiti i maltrattanti. Non solo per non esporre i più deboli al rischio Covid-19, ma anche per non aggiungere violenza alla violenza”.

Se questa possa essere la soluzione lo si vedrà con il tempo e soprattutto caso per caso come sempre quando ci si occupa di soggetti presi nella loro individualità e particolarità.

Nella contingenza di un'epidemia in corso e della necessità di tutelare i minori e le donne lese, la decisione del Procuratore di Trento va nella direzione della vera tutela di donne e minori, in modo che non subiscano anche il contagio e che quindi possano restare a casa. Ma è necessario ricordare come la realtà delle case rifugio risulti spesso la soluzione più funzionale a situazioni in cui le donne oltre ad essere tutelate hanno la possibilità di non essere rintracciate dal maltrattante.

È evidente allora che come in ogni situazione che prende in carico il soggetto, l'unica soluzione che possa davvero essere nell'ottica della salvaguardia è valutare caso per caso.

Se le scelte proposte da Raimondi facciano da apripista a un nuovo modo di pensare alla donna vittima di violenza e ai minori al di là dell'emergenza in corso lo sapremo solo col tempo e con la possibilità di vedere come siano applicabili nella pratica. Ma ciò che forse risulta come il vero punto di forza di tale ragionamento è la possibilità e la capacità da parte delle Istituzioni e di chi ne fa parte, di interrogarsi su cosa possa essere più valido per la tutela degli individui.

BIBLIOGRAFIA

1. Bimbi, F., (2013) "Che significa violenza di genere nei contesti migratori? Ricerca-azione per una rete antiviolenza" In Bimbi F. Basaglia A. (a cura di) "Speak out! Migranti e Mentor di comunità contro la violenza di genere" Cleup, Padova.
2. Bassols, M., (2020) "Coronavirus: "cosa possiamo trovare alla fine del tunnel?" In Rete Lacan n.9 rivista a cura della SLP, 18 Aprile 2020.
3. Jordan, C.E., (2009) "Advancing the study of violence against Women: evolving research agenda into science". In Violence against women (15) 4, p. 394-419.
4. La Sagna, P., (2020) "Dall'isolamento alla solitudine" In La Psicoanalisi n. 45.

LESIONI DA VACCINO: VALUTAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE NELLA MADRE

Barbara Serra

*Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica*

L'argomento danno da vaccino, oggi alla ribalta mediatica con l'avvento dei nuovi vaccini per il Covid 19, ha una storia lunga e travagliata che origina dall'etimologia stessa del termine perché è proprio dalle vacche che è stato ottenuto il primo vaccino: quello per il vaiolo. Da fine 800 ad oggi la scienza ha ampliato enormemente lo spettro delle malattie prevenibili (o curabili) attraverso le vaccinazioni. In Italia dopo circa un secolo dal primo vaccino obbligatorio, veniva promulgata la legge 210/92 che indennizzava le persone qualora

avessero subito un danno da vaccinazione obbligatoria. Successivamente, vista la funzione solidaristica e pro salute della collettività, veniva ampliato tale indennizzo anche alle vaccinazioni non obbligatorie nella discussa e controversa legge 219/2017 (nota al pubblico come Legge Lorenzin) dove veniva ampliato l'obbligo vaccinale scatenando definitivamente il mondo no vax e i sostenitori dell'articolo 32 della Costituzione Italiana.

Il vaccino è un farmaco e come tale ha delle possibili reazioni determinate dall'interazione con il sistema immunitario della persona che lo riceve. A volte tali reazioni sono di natura allergica con esordio gradualmente più acceso ad ogni richiamo o slatentizzano malattie già in essere ma non visibili. Il calendario vaccinale è attualmente un massivo e serrato susseguirsi di inoculazioni dal secondo mese di vita a tutto il secondo anno, con dei richiami fino ai sedici anni

Riuscire a definire il nesso causale tra vaccinazione e danno è ad oggi molto complesso, tanto che parte delle sentenze a favore dell'indennizzo si basano sul concetto di probabilità e/o di esclusione di altre cause mediche concomitanti. Si parla di sentenze perché l'iter per l'indennizzo passa attraverso tre passaggi, la Commissione Medica Ospedaliera di competenza territoriale, il Ministero della Salute e qualora entrambi diano esito negativo, il procedimento giudiziario ha inizio e difficilmente si interrompe al primo grado. Un iter dunque

lungo, travagliato e impervio dove le implicazioni economiche, emotive e psicologiche sono rilevanti. Una precisazione è doverosa: più si allarga il lasso temporale tra vaccinazione ed evento avverso maggiore è la difficoltà nell'individuare una correlazione tra gli stessi. Inoltre e comunque non si devono superare i tre anni. Il concetto probabilistico viene sovente accompagnato dal dovere da parte dello Stato di essere solidaristico nei confronti delle persone "forse" danneggiate dal vaccino, in quanto l'obbligo vaccinale viene visto in un'ottica di tutela della collettività. Diviene quindi importante non dimenticare le persone e allargare la maglia del riconoscimento dell'indennizzo che ricordiamo non preclude il risarcimento del danno qualora sia individuato un dolo o una lesione dei diritti costituzionali. La legge 119, introducendo un numero massivo di vaccinazioni obbligatorie per i bambini, ha stimolato la necessità di monitorare le reazioni avverse in maniera più puntuale, al fine di procedere ad un eventuale ritiro di vaccini dal mercato; a tal fine, contestualmente all'obbligo vaccinale viene istituito per decreto del Ministro della Salute in data 23 Agosto 2018 (e insediatosi il 24 ottobre dello stesso anno), un Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni -National Immunization Technical Advisory Group (NITAG). Il NITAG raccoglie dati e li presenta al Ministero della Salute. Al momento tali dati non consentono decisioni in merito al ritiro di qualsivoglia

vaccino non perché non esistano reazioni avverse, ma perché sta vacillando la statistica sia nelle modalità di raccolta dei dati che è passata dalla segnalazione del medico a chiunque ne venga a conoscenza (per qualunque farmaco) sul sito www.vigifarmaco.it. Una possibile sovrapposizione di dati che non ha consentito al NITAG di fornire indicazioni precise. Un secondo problema statistico si insinua nel momento che si intraprende un iter giudiziario, inevitabilmente lungo e il cui esito non fa ricadere il dato nella statistica dell'anno in corso. L'AIFA nei suoi rapporti annuali sui vaccini, colma in parte questa differita riportando anche la casistica degli anni precedenti relativa all'esito delle sentenze, con delle incongruenze rispetto al riconosciuto nesso causale e facendo ricadere le sentenze in cui tale nesso viene definito probabile come causa non determinata. In questo modo l'Aifa non correla le reazioni avverse gravi e decessi ai vaccini, evitando così di creare un precedente pericoloso a cui fare riferimento.

La ricerca giurisprudenziale è estremamente difficoltosa a causa della cortina fumogena intorno a questo delicato e controverso tema. Molte citazioni di sentenze si possono trovare soprattutto sui siti no vax, ma è necessario verificarle una per una perché spesso interpretate ad uso e consumo mediatico. Sui siti istituzionali di contro non si trova nulla. In bibliografia alcune sentenze tutte scrupolosamente verificate.

Se si supera il primo scoglio, quello del nesso causale, si può accarezzare l'idea del risarcimento. Al momento abbiamo tre vie: l'anamnesi, il consenso informato, il ritardo nel percepire l'indennizzo.

Premesso che la legittimità passiva per i danni da vaccino è del Ministero della Salute, essa può spostarsi sul medico qualora si porti all'evidenza una criticità sul piano dell'anamnesi e del consenso informato. Entrambi a responsabilità medica devono essere effettuati contestualmente alla vaccinazione. Per l'anamnesi devono essere rispettate le linee guida del Ministero della salute, considerata la precocità delle prime vaccinazioni deve essere una anamnesi che tenga in considerazione sia la storia clinica del bambino, sia quella della fratria se presente e della famiglia. Al momento non è prevista una anamnesi accurata, per esempio genetica, al fine di individuare possibili predisposizioni a malattie prima di effettuare una vaccinazione. Colgo l'occasione per evidenziare proprio quest'anno un'iniziale attenzione da parte del Ministero della Salute rispetto alla diagnosi precoce delle malattie rare neonatali, che potrebbero essere fonte di controindicazione vaccinale, che non ha trovato tuttavia riscontro nella finanziaria di quest'anno. Rimane quindi una semplice anamnesi attraverso la raccolta di dati storici e oggettivi da parte del pediatra di fiducia, ove è possibile vaccinare il neonato, o del medico del centro vaccinale. Pur derivando dalle stesse linee guida, le

schede anamnestiche non sono tutte uguali, tra le differenze che maggiormente saltano all'occhio è il diverso approccio alla genitorialità: in alcune basta un genitore che affermi che l'altro è consenziente, in altre serve una delega scritta dal genitore assente, in altre basta un solo genitore. Torniamo all'anamnesi: un'anamnesi inaccurata ricade sotto la legge Gelli Bianco (legge 24 dell'8 marzo 2017) in cui si individua imperizia, negligenza e imprudenza del medico, anche in ottemperanza delle Linee Guida, e la parte lesa deve dimostrare che il danno sia conseguente tale condotta.

Diverso è il discorso sul consenso informato (con il suo alter ego nel dissenso informato). Il consenso informato infatti, a prescindere se la sua assenza o imprecisione provochi o meno una lesione, è di per sé un obbligo da parte del medico anche per le pratiche obbligatorie come quelle vaccinali. La mancanza, o incuria, di esso, nelle sue declinazioni di specificità correlata alla persona alla quale deve essere delineato in maniera comprensibile sia in chiave di benefici sia di rischi (in sostanza deve essere spiegato in maniera comprensibile all'interlocutore, fornendo risposta in scienza e coscienza a tutte le domande poste, dando lo stesso peso a rischi e benefici della prassi medica) è lesivo del diritto Costituzionale, nello specifico degli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana. I moduli per il consenso informato per le vaccinazioni pediatriche, a differenza di quello di ben 14 pagine

redatto per il vaccino del Covid, spesso "scarica" la responsabilità sul genitore che spesso firma sancendo di aver fornito le indicazioni veritiere sulla salute del bambino (come se fosse un medico!) e di aver ricevuto le indicazioni in modo esaustivo. Non è chiaro per quale motivo non viene dettagliata la peculiarità del singolo vaccino e dei suoi possibili effetti per iscritto.

La terza via è quella temporale. L'iter giudiziario per l'ottenimento dell'indennizzo ha visto cause durare anche vent'anni. Al momento è possibile veder riconosciuto il danno esistenziale derivato da questo stillicidio giuridico pari al 20% dell'indennizzo non percepito (più ovviamente tutti gli arretrati dell'indennizzo stesso) richiamando l'art. 97 della Costituzione Italiana. A mio avviso tale risarcimento "fisso" non è rispettoso della personalizzazione doverosa rispetto al brusco e doloroso cambiamento di vita che deriva da un figlio disabile. Mi sono orientata specificatamente sulla madre in quanto, dopo personale ricerca sul territorio romano, è la figura genitoriale che maggiormente si occupa del disabile in generale, a volte rinunciando anche alla propria realizzazione professionale.

E proprio la madre viene "colpita" nel periodo più delicato della creazione della relazione col proprio figlio: il primo e il secondo anno di vita. Il legame intriso di aspettative e speranze maturate durante la gravidanza si co-costruisce nella quotidianità accudente e amorevole di quella sim-

biosi che diverrà gradualmente una separazione generativa di due nuovi individui che si riconoscono l'una nella funzione materna, l'altro nel suo dispiegarsi nel mondo.

Nell'analisi del danno esistenziale, inteso come lesione dei diritti costituzionalmente riconosciuti ma anche come danno che si ripercuote sulla persona creando un pregiudizio sensibile sua vita sia dal punto di vista individuale, andando ad incidere sulla personalità, sullo stato emotivo e sulla capacità di adattamento psicologico; e dal punto di vista sociale in chiave di relazioni con gli altri. Un peggioramento della propria vita dunque dove l'elemento scatenante è l'esito della vaccinazione e le relative conseguenze sul bambino.

Pur seguendo le linee guida per la determinazione del danno, ritengo sia importante focalizzare l'attenzione su alcune caratteristiche della relazione madre bambino: fallimento o compromissione - della rêverie materna soprattutto nella capacità di percepire lo stato mentale del bambino e rappresentare una funzione vicaria capace di accogliere, rielaborare e restituire al bambino gli stati angosciosi. Tale funzione potrebbe comprometersi in una madre impegnata a contenere i propri stati angosciosi, le proprie preoccupazioni, le proprie paure.

- di holding, handling e object presenting. La capacità di contenere un bambino, sia dal punto di vista fisico sia psichico, implica la capacità di identificarsi col proprio figlio. L'identificazione con

un figlio che non si riconosce più può compromettere in modo sostanziale la relazione privando sia il bambino sia la madre del piacere della fase simbiotica. La madre sufficientemente buona deve essere inoltre in grado proporre oggetti e giochi adatti al bambino alle sue capacità, non troppo presto né troppo tardi. A seconda della reazione ed elaborazione del trauma della madre questa disponibilità può venire meno e alterare anche lo sviluppo del bambino.

- del legame di attaccamento, interazione geneticamente predisposta nell'essere umano al fine di sopravvivere. Il bambino ricerca naturalmente la figura di attaccamento che risponde con prontezza e sollecitudine ai bisogni fisiologici ed emotivi del "cucciolo". Un fallimento a causa di una madre troppo ansiosa o depressa può provocare nel bambino attaccamenti non sicuri. Trovandoci in questo periodo nella fase simbiotica di relazione madre-figlio e contestualmente essendovi presente un lutto simbolico un punto di grande attenzione è indagare nella storia dall'evento ad oggi come e se si sono evolute le fasi di diniego, rabbia, negoziazione, depressione e accettazione.

La nascita di un figlio è di per sé foriera di grandi cambiamenti e riassetamenti sistemici. I primi anni di vita anche con un figlio "sano" sono stancanti, stressanti e prevedono una continua rimodulazione sia organizzativa che relazionale. In questo momento così delicato, la notizia e il conseguente riadattamento sulle nuove esigenze di un bambino disabile o

malato possono creare un vero e proprio corto circuito innescando una sequenza di fasi tipiche del trauma:

- shock, stordimento, incredulità e disorientamento. il senso di impotenza e di confusione può alterare la comprensione di ciò che sta accadendo, delle indicazioni mediche e dei bisogni del bambino;

- negazione del problema. La fase dei pellegrinaggi dai diversi specialisti alla ricerca di un parere che disconfermi la diagnosi o che avalli la convinzione che sia derivante dal vaccino. questa fase oltre ad essere emotivamente onerosa sia per il genitore sia per il bambino, può, protraendosi, distrarre il genitore dai bisogni del bambino essendo in figura l'elemento riparativo della colpa piuttosto che l'accudimento;

- altalena emotiva tra rabbia, vergogna e colpa. La rabbia può essere eterodiretta (anche sul bambino) o autodiretta.

Gli elementi fino ad ora descritti possono trovare un terreno particolarmente fertile se nella madre sono presenti indicatori di depressione peripartum, sia durante la gravidanza sia nei mesi successivi. La depressione peripartum può essere innescata anche da eventi stressanti come fattori ambientali precipitanti e una diagnosi nefasta può essere annoverata tra essi.

Un'ultima riflessione riguarda i "siblings": può succedere che la battaglia medico-legale e la gestione del bambino malato assorbano a tal punto il genitore da alterare o compromettere il rapporto con gli altri figli. Un'analisi al-

largata alla fratria del bambino lesionato può fornire ulteriori dati per comprendere lo stato psichico della madre.

Intraprendere una valutazione del danno esistenziale sulla madre del bambino lesionato da vaccino, dunque, è al momento un lavoro pionieristico non tanto nella valutazione in sé, ma nella consapevolezza che una prima sentenza che riconosca tale danno provocherebbe una cascata di cause creando un precedente pericoloso. Il paradosso, che ormai conosciamo tutti grazie agli ultimi avvenimenti mediatici, è che non sono le case farmaceutiche a pagare quanto piuttosto lo Stato (quindi noi) o alternativamente il medico qualora se ne ravveda la responsabilità. La breccia aperta dal risarcimento del danno non patrimoniale pari al 20% dell'indennizzo non percepito è ancora piccola ma sicuramente un primo passo importante. Personalmente trovo irrispettoso che il risarcimento non tenga conto anche delle peculiarità individuali, delle modificazioni peggiorative della vita psichica, lavorativa, relazionale e delle attività realizzanti di una persona.

BIBLIOGRAFIA

1. American Psychiatric Association, (2013) "Dsm-5, Manuale Diagnostico E Statistico Dei Disturbi Mentali". Raffaello Cortina Editore, Milano.
2. Bion, W.R., (1962) "Learning from experience". A Jason Aronson Book - Rowan & Littlefield Publishers, Oxford.
3. Bowlby, J., (1988) "Dalla teoria dell'attaccamento alla psicopatologia dello sviluppo" In Rivista di Psichia-

tria. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma.

4. Bowlby, J., (1969) "Attachment and loss, vol. 1: Attachment". Basic Books, New York.

5. Dawin, J., (1991) "Una vita possibile". Sei, Torino.

6. Freud, S., (1896) "Nuove osservazioni sulle neuro psicosi da difesa" In Progetto di una psicologia e altri scritti 1892-1899 Vol. II. Bollati Boringhieri, Torino.

7. Harris, S. L., Boyle, Th. D., Fong, P., Gill, M.J., Stanger, C., (1987) "Family of developmentally disabled children" In Wolraich M., Routh D.K. (a cura di) "Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics". JAI Press, London.

8. Larcán, R., (2016) "Famiglie e disabilità: analisi dei processi e possibilità di intervento" In Psicologia e psicologia in Sicilia, notiziario dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Anno XVII- n.1 Dicembre 2016

9. Lecciso, F., Petrocchi, S., (2012) "Il figlio nella mente della madre. Strumenti di analisi della relazione e della reazione alla diagnosi in caso di malattia cronica infantile". Aracne Editore, Roma.

10. Kübler Ross, E., (1969) "On death & dying: what the dying have to teach doctors, nurses, clergy and their own families". Ira Byock, M.D., New York.

11. Winnicott, D.W., (1956) "Primary maternal preoccupation". Tavistock, London.

L'IMPUTABILITÀ: IL PIACERE TOSSICO NEGLI ADOLESCENTI

Micaela Libbi

Psicologa

Esperta in Psicologia Giuridica

La dipendenza primariamente risulta essere un fenomeno individuale il quale può presentarsi durante lo sviluppo psicologico in risposta a specifici fattori evolutivi, nonché una condizione neurobiologica e un problema sociale (Baraldi, 2001). Il soggetto dipendente attraverso i suoi comportamenti paradossali esprime una richiesta di aiuto, a volte quasi consapevolmente, a causa della sua incapacità a tollerare il dolore, rinuncia all'uso del pensiero e della riflessività, ricercando una scarica emozionale che viene messa in atto in modo progressivo con modalità sempre più compulsive (Gaddini, 1986). Il consumo intermittente o occasionale di sostanze sembra essere l'area del fenomeno numericamente più vasta, ma allo stesso tempo poco conosciuta, poiché viene resa invisibile dall'alone di normalità che circonda i giovani consumatori. In questa area è possibile confrontare una vasta gamma di variabilità fenomenologica che si esprime in comportamenti fisiologici, normalmente trasgressivi, spesso incautamente pericolosi e, a volte chiaramente problematici (Bertoletti & Meringolo, 2010). L'adolescenza sembra essere il periodo cruciale per la sperimen-

tazione della maggior parte delle sostanze psicoattive lecite e illecite (Ravenna, 2001). Le ricerche condotte da Baiocco e colleghi (2004), hanno fatto emergere chiaramente che già intorno ai 13 anni si evidenziano i primi comportamenti problematici e che questi vanno a configurarsi come una vera e propria sindrome da dipendenza verso i 17 anni (Baiocco, Couyoumdjian & Del Miglio, 2004). Il soggetto minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere quale sia il valore etico-sociale delle sue azioni, non riesce a distinguere ciò che è giusto da ciò che è ingiusto. Rispetto a questa considerazione il nostro codice espone come la minore età sia tra le cause di esclusione dell'imputabilità. Seguendo l'orientamento delle scienze psicologiche, visto che l'età della maturazione psichica non è la stessa per tutti i soggetti, ma si modifica da persona a persona, si dovrebbe procedere a valutare l'imputabilità caso per caso.

L'imputabilità non è né esclusa né diminuita dall'assunzione volontaria di stupefacenti prima di commettere un fatto costituente reato. Per quanto riguarda i minorenni il codice penale prevede sempre una valutazione della capacità di intendere e di volere prendendo in considerazione la realtà soggettiva dell'imputato vista nella sua evoluzione. L'art.97 c.p. presuppone una presunzione assoluta di non imputabilità, prescindendo dalla capacità di intendere e di volere che non può esse-

re superata neanche se il minore infraquattordicenne si presenta perfettamente capace. “Il giudice nel momento in cui viene constatata la minore età dell'imputato, non può sostituire alla volontà del legislatore un proprio convincimento positivo in merito alla presenza dell'imputabilità” (Bettiol, 1986). In tal caso l'unica causa di esclusione dell'imputabilità è sulla base di un dato esclusivamente formale quale l'età anagrafica. Si esclude l'imputabilità del minore di quattordici anni, poiché si può pensare che questi vista la sua giovanissima età non abbia tali capacità. Anche se la capacità di intendere, spesso viene acquisita molto prima del compimento dei quattordici anni, la capacità di volere entra in dubbio in quanto si fa dipendere dalla formazione del carattere e della personalità, la quale nel minore di quattordici anni risulta essere ancora *in fieri*, non applicando a questo, la sanzione penale, si cerca di non impedirne il suo regolare sviluppo. Tuttavia il minore di quattordici anni, prosciolti per difetto di imputabilità, non deve essere incondizionatamente lasciato libero anche se risulta essere pericoloso: al minore che risulta pericoloso socialmente può essere soggetto ad un'attenzione particolare da parte dei Servizi Sociali. Il minore, che ha più di quattordici anni, ma non ne ha ancora compiuti diciotto, è imputabile solo se al momento in cui ha commesso il fatto, aveva la capacità di intendere e di volere. Il giudice deve accertare volta per volta se il soggetto era imputabile o meno, poiché nei confronti del

soggetto non opera nessuna presunzione, né di incapacità né di capacità. La capacità di intendere e di volere espressa nell'art.98 c.p. è differente dalla stessa espressione contenuta nell'art.85 c.p., bisogna dare alla capacità di intendere e volere del minore infraquattordicenne una sua area di operatività, in considerazione della peculiarità dell'età minorile, diversa e aggiuntiva rispetto a quella propria della capacità di intendere e volere dell'adulto. Tale capacità viene individuata nel concetto di *maturità*, un concetto molto vago e, recentemente anche molto controverso. Essendo la categoria della maturità-immaturità così ampia e interpretativa si è cercato di individuare dei parametri di riferimento per la valutazione dell'imputabilità più o meno costanti. Tra i primi vengono presi in considerazione, come afferma la Cassazione l'età dell'imputato, la natura del reato, la dinamica dell'azione criminosa e il comportamento processuale (in una sentenza della Cassazione si legge che “nell'indagine rivolta ad accertare la sussistenza in concreto della capacità di intendere e di volere del minore degli anni diciotto, ex art. 98 c.p., il giudice è svincolato dall'obbligo di nominare o di disporre speciali indagini tecniche, potendo accertare direttamente la ricorrenza dei requisiti sui quali deve fondarsi il giudizio di imputabilità del minore, attraverso la natura del reato, delle modalità del fatto, e del comportamento processuale complessivo del minore, Cass. Pen. sez I, 19 giugno 1987).

Il trattamento giuridico riservato ai tossicodipendenti si è ispirato alla legislazione codicistica del 1930, con criteri di rilevante severità, dettati dalla necessità di combattere un fenomeno sociale, quale l'alcolismo, che in quegli anni stava assumendo una dimensione dilagante. Un importante questione in dottrina e giurisprudenza è quella relativa alla distinzione tra intossicazione cronica e intossicazione abituale da stupefacenti. Se le facoltà intellettive e volitive di un soggetto sono state pienamente compromesse dall'uso di sostanze, si avrà difetto di imputabilità. Contrariamente se sussiste una riduzione delle dette facoltà, l'autore del fatto sarà imputabile ma la pena diminuita. Se non sussistono elementi di prova incontrovertibili che lo stato di alterazione psicotropa sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, si applica l'art.92 c.p. Tale articolo disciplina lo stato di alterazione volontaria o colposa ai fini dell'imputabilità. L'art.95 c.p. richiama il vizio di mente totale o parziale, per cui l'intossicato è non punibile o punibile con pena ridotta a seconda che la capacità sia esclusa o grandemente scemata.

Si ritiene che i problemi dell'imputabilità connessi all'utilizzo di stupefacenti debbano essere trattati in maniera analoga a quelli già da tempo affrontati relativamente all'assunzione di alcool. Ciò è affermato, in particolar modo, per ciò che concerne la distinzione tra:

- Intossicazione abituale, dovuta alla tossicodipendenza, di per sé

non esclude né diminuisce l'incapacità di intendere e di volere

- Intossicazione cronica, è uno stato che si presenta quando la tossicodipendenza ha prodotto abituali alterazioni psicotiche deteriorative e che escluderà o attenuerà l'imputabilità quando abbia parzialmente o totalmente eliminato la capacità di intendere e di volere.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. N. 7885/1999) per escludere (o diminuire) l'imputabilità, l'intossicazione da sostanze stupefacenti, non solo deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce, pertanto, di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica.

L'emergenza Covid ha evidenziato come la situazione individuale e sociale delle persone con fragilità psicologiche sia notevolmente peggiorata, ad oggi si paga il prezzo dell'accumulo di tensione e della paralisi emotiva che la chiusura ha potuto generare. Il fenomeno correlato all'uso/abuso di sostanze presenta tre aspetti fondamentali: le persone dipendenti in fase di recupero che hanno nuovamente abusato, coloro che, usciti da tempo dalla rete delle dipendenze, vi sono ricaduti e, i soggetti che per poter sopportare le loro angosce e i loro stati de-

pressivi derivanti dal lockdown imposto dall'epidemia del Covid-19, per la prima volta si sono avvicinati alle sostanze psicoattive (Fanella, 2020). L'attesa di una riapertura che permettesse nuovamente di uscire da casa ha generato aspettative interminabili, con atmosfere marcate da ansia, depressione, svogliatezza e torpore psico-fisico. Nei soggetti maggiormente sensibili e fragili, che già presentavano predisposizioni di base, si sono riattivati gli istinti compulsivi sopiti, anticamera dell'abuso di sostanze. In tali circostanze, le dipendenze patologiche, quali l'alcol e il gioco d'azzardo sono emerse in maniera preponderante, così come si sono evidenziate ricadute verso sostanze quali la cocaina e l'eroina, interrompendo i periodi di astinenza e di sobrietà conquistati dopo un meritato recupero personale (Fanella, 2020).

I trattamenti farmacologici o psicologici proposti per il disturbo da cocaina presentano ad oggi un'incertezza rispetto alla loro effettiva efficacia. Matochik, London & Eldreth, 2003; Moreno-López e collaboratori nel 2012, attraverso gli studi di neuroimaging, hanno evidenziato un'alterazione delle funzioni cerebrali correlate a comportamenti messi in atto dai soggetti dipendenti, come una mancanza nel controllo degli impulsi, una compulsione verso la sostanza e un'incapacità nel modulare i comportamenti in base alle differenti circostanze (Matochik, London & Eldreth, 2003; Moreno-Lopez, 2012). Più specificatamen-

te, il consumo a lungo termine di cocaina si vede associato ad una riduzione funzionale e strutturale dell'attività corticale, ad esempio una riduzione del volume cerebrale. Ke e colleghi, Volkon, Fowler & Wang, 2003, hanno sottolineato come tale consumo determini una compromissione delle funzioni esecutive, e una disregolazione dell'attività dei neurotrasmettitori (Ke et al., 2003; Volkon, Fowler & Wang, 2003). La disregolazione dei meccanismi di controllo inibitori potrebbe essere correlata alla compromissione delle funzioni riguardate la corteccia prefrontale (PFC), la quale gioca un ruolo chiave nella genesi dei comportamenti compulsivi correlati alla ricerca di droghe, aumentandone la loro assunzione e la gravità della dipendenza (Chen et al., 2013). Tali ricerche hanno condotto a sviluppare interventi di neuromodulazione, offrendo a clinici e ricercatori non solo la possibilità di studiare le aree cerebrali alterate ma anche di agire su di esse modulandole con l'obiettivo di riportarle gradualmente agli standard pre-patologia. Ad oggi per la cura e la riabilitazione delle dipendenze patologiche occorrerebbe incrementare metodologie nuove e collaudate come la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS): una terapia innovativa che negli ultimi anni, ha iniziato ad imporsi come un nuovo trattamento delle dipendenze permettendo un rapido recupero senza andare ad invalidare percorsi pregressi intrapresi. La TMS è una tecnica non invasiva di neuromodulazione sviluppata nel 1985 ad

opera di Barker, la quale, agisce sfruttando un campo magnetico ad alta intensità, generato facendo passare una corrente elettrica in una bobina a spirale. Inizialmente è stata utilizzata come strumento investigativo per indagare l'alterazione dell'eccitabilità corticale negli individui dipendenti da sostanze. Ciò ha permesso di evidenziare per la prima volta gli effetti dell'uso ripetuto di sostanze sulla neurotrasmissione corticale (Barr, Fitzgerald, Farzan, George & Daskalakis, 2008; Feil & Zangen, 2010). Successivamente, si è dato maggiore interesse al loro potenziale terapeutico per la riduzione del craving e degli altri comportamenti legati all'abuso di sostanze. A differenza dei farmaci che curano i sintomi, la TMS agisce sul cervello, andando a stimolare o inibire circuiti cerebrali disconnessi in seguito alla patologia. Il trattamento quindi permette di riconnettere queste aree cerebrali, fornendo un supporto al lungo termine. (Polania, Nitsche & Ruff, 2018). Poggiando su alcune parti del cranio la bobina, in particolare sull'area fronto-laterale, è possibile scardinare gli schemi di funzionamento neurale che codificano il desiderio della sostanza e i comportamenti di ricerca e uso nelle dipendenze. Gli impulsi magnetici emessi dalla TMS possono modificare gli schemi di funzionamento neurale che codificano il desiderio della sostanza e i comportamenti di ricerca e uso nelle dipendenze. Gli impulsi magnetici della TMS possono andare a modificare in modo del tutto indolore l'attività elettri-

ca delle aree della corteccia cerebrale, e in parte anche dei centri inferiori ad essa collegati, modulando in tal modo l'eccitabilità, andandola ad aumentare o inibendola, dei circuiti neuronali interessati e, teoricamente, invertire i processi di neuroplasticità prodotti dall'uso continuativo delle sostanze che vanno ad alimentare il ciclo della dipendenza. (Mishra et al., 2011).

BIBLIOGRAFIA

1. Baiocco, R., Couyoumdjian, A., Del Miglio, C., (2004) "Le dipendenze comportamentali degli adolescenti: uno studio sulla rappresentazione degli operatori sanitari e sociali" In Ricerche di psicologia. Franco Angeli, Roma.
2. Baraldi, C., (2001) "Linee guida per la prevenzione delle tossicodipendenze (Vol. 29)". Franco Angeli, Roma.
- Bertoletti, S., Meringolo, P., (2010). Viaggio fra i giovani consumatori invisibili di cocaina" In Zuffa, G., (a cura di) "Cocaina, il consumo controllato". Edizioni Gruppo Abele, Torino.
3. Chen, B., Ma, Y-Y., Wang, Y., Wang, X., Schluter, OM., Dong, Y., et al. (2013) "Cocaine-induced membrane adaptation in the central nucleus of amygdala" In Neuropsychopharmacology, Los Angeles.
4. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction., (2010) "Annual Report 2010 - The state of the drug problem in Europe". Publication Office of the European Union, Luxembourg.
5. Gaddini, R.D.B., (1986) "I precursori dell'oggetto e dei fenomeni transizionali" In Rivista di Psicoanalisi, Raffaello Cortina Editore, Milano.
6. Goldstein, R.Z., Nora, D.V., (2011) "Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implication" In Nature reviews neuroscience, London.
7. Ke, Y., Streeter, C.C., Nassar, L.E., Sarid-Segal, O., Hennen, J., Yurgelun-Todd, D.A., et al., (2004) "Frontal lobe GABA levels in cocaine dependence: a two-dimensional, J-resolved magnetic resonance spectroscopy study" In Psychiatry Research. Elsevier, Amsterdam.
8. Kim-Spoon, J., et al., (2017) "Executive functioning and substance use in adolescence: Neurobiological and behavioral perspectives" In Neuropsychologia. Elsevier, Amsterdam.
9. Kwako, L.E., Momenan, R., Litten, R.Z., Koob, G.F., Goldman, D., (2016) "Addictions neuroclinical assessment: a neuroscience-based framework for addictive disorders" In Biological Psychiatry. Elsevier, Amsterdam.
10. Matochik, J.A., London, E.D., Eldreth, D.A., Cadet, J.L., Bolla, K.I., (2003) "Frontal cortical tissue composition in abstinent cocaine abusers: a magnetic resonance imaging study" In Neuroimage. Elsevier, Amsterdam.
11. Mishra, B.R., Sarkar, S., Prharaj, S.K., Mehta, V.S., Diwedi, S., Nizamie, S.H., (2011) "Repetitive transcranial magnetic stimulation in psychiatry" In Annals of indian academy of neurology. Medknow Publications, Mumbai.
12. Moreno-López, L., Stamatakis, E.A., Fernández-Serrano, M.J., Gómez-Río, M., Rodríguez-Fernández, A., Pérez-García, M., et al., (2012) "Neural correlates of the severity of cocaine, heroin, alcohol, MDMA and cannabis use in polysubstance abusers: a resting-PET brain metabolism study" In Plos

One. Public Library of Science, San Francisco.

13. Polanía, R., Nitsche, M.A., Ruff, C.C., (2018) "Studying and modifying brain function with non-invasive brain stimulation" In *Nature Neuroscience*. Nature Publishing Group, Berlin.

14. Ravenna, M., (1997) "Psicologia delle tossicodipendenze". Il Mulino, Bologna.

15. Volkow, N.D., Fowler, J.S., Wang, G.J., (2003) "The addicted human brain: insights from imaging studies" In *Journal of Clinical Investigation*. American Society for Clinical Investigation, New York.

**LE SPOSE BAMBINE
TRA CULTURA E DIRITTO:
EVOLUZIONE
DI UN FENOMENO DI
MALTRATTAMENTO**

Giovanna Cappiello Montoya
Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica

L'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza occupano un arco di tempo estremamente ridotto rispetto al totale della vita umana e ciò nonostante, rappresentano le fasi più importanti per la formazione della personalità dell'individuo. Sono gli anni della purezza, della spensieratezza, dell'ingenuità e della scoperta in cui ogni essere umano, impara a comprendere il mondo senza il peso delle responsabilità che generalmente sono a carico degli adulti.

E' pensiero comune quindi, permettere ai bambini di vivere la loro età nella sua totalità, non catapultandoli troppo presto nella vita

degli adulti, tutelandoli e proteggendoli, anche perché non conoscendo il mondo, non hanno gli strumenti per poter scegliere consapevolmente il giusto e lo sbagliato.

Questa idea di protezione però non è sempre stata una priorità dell'essere umano ma anzi, sia in passato che purtroppo al giorno d'oggi, in alcune realtà del mondo, i bambini venivano/vengono trattati come dei piccoli adulti, o ancor peggio, venivano/vengono sfruttati e maltrattati.

Proprio da qui parte questo lavoro che vuole fare un quadro completo di come sia cambiata nel tempo la considerazione del bambino nel Mondo, come si sia evoluta l'idea del maltrattamento minorile, come a seconda della cultura in cui ci si trovi questo cambi e come si sia modificato di conseguenza il sistema legislativo.

Parlare di maltrattamento non è però mai semplice, soprattutto quando si tratta di bambini anche perché, oltre ad essere emotivamente impegnante, è un argomento estremamente vasto che sottende una serie infinita di problematiche multidisciplinari. Per ciò si è voluto analizzare l'evoluzione giuridica e culturale del maltrattamento parlando di un fenomeno in particolare: quello delle "spose bambine".

Con questo termine s'intende un insieme di ragazze, donne e fanciulle, che in tenera età hanno pronunciato il fatidico "sì", generalmente costrette dai propri familiari e che quindi si sono rese protagoniste/vittime di un "matrimonio forzato". Con

questo termine si intende un matrimonio in cui una o entrambe le parti coinvolte vengono fatte sposare senza tener conto della loro volontà o addirittura contravvenendola. Proprio per la violazione della volontà e della libertà umana e quindi di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, questa pratica è ad oggi considerata una forma di maltrattamento, tanto più quando almeno uno degli sposi, nella maggior parte la donna, è un minore. A queste fanciulle viene quindi negata la libertà di scelta, e oltre all'evidente abuso psicologico che subiscono spesso, se non sempre, vengono vessate con abusi fisici e sessuali. Essere moglie comporta infatti "l'obbligo" di avere rapporti fisici e questo, essendo bambine che nel peggiore dei casi non hanno ancora avuto il menarca, comporta una lunga serie di problematiche psicologiche e fisiche. I loro corpi non sono biologicamente pronti per l'attività sessuale e il rischio di un'emorragia interna, provocata da lacerazione, è veramente elevato, com'è elevato il rischio di morte per le gravidanze precoci o per aver contratto malattie sessualmente trasmissibili, tra cui l'HIV. Secondo i dati forniti dall'UNICEF nel 2013 sui diritti negati e sul fenomeno delle spose bambine sarebbero 70.000 le ragazze, tra i 15 e i 19, che muoiono a causa di complicazioni durante la gravidanza e il parto e le bambine sotto i 15 anni hanno 5 volte più probabilità di morire durante la gestazione rispetto alle donne tra i 20 e i 29 anni. Queste donne, si trovano rinchiusi in una

gabbia dalla quale non sanno come uscire, e spesso l'unica via di fuga la trovano nel suicidio (Fonte: Unicef).

Va tenuto a mente che il fenomeno delle spose bambine è da sempre presente nella nostra società e che in passato veniva visto come una pratica tollerata, se non totalmente accettata. Nella Roma Antica, per esempio, il destino delle figlie veniva deciso dalla famiglia, più nello specifico dal padre, che poteva prometterla in sposa giovanissima con un atto giuridicamente valido, anche contro la sua volontà. Le ragazzine che non adempivano a tale impegno potevano essere infatti punite pesantemente. Nel diritto romano, l'età minima per il matrimonio era di 12 anni per le femmine e 14 anni per i maschi, e l'età per il fidanzamento addirittura di 7 anni sia per i maschi che per le femmine (Galavotti, 2014). Per arrivare a considerare il matrimonio forzato e quindi le spose bambine un fenomeno di maltrattamento ci sono voluti molti anni di battaglie e di studi, in modo particolare a partire dal Novecento, che hanno permesso di riconsiderare la figura del minore e che hanno dato vita a leggi e convenzioni volte alla tutela dei diritti dei minori stessi. Tra i passi più importanti e significativi vi sono sicuramente la “*Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*” del 20 Novembre del 1959, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che vuole integrare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con i bisogni specifici dei bambini e che ha

consentito ai minori di non essere più oggetto di diritto ma “soggetti di diritto” e la *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC)*, approvata il 20 Novembre 1989 e tratta in vigore a livello internazionale il 2 settembre del 1990 e successivamente ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la *legge n. 176*.

Attorno alla lotta per il riconoscimento dei diritti dei minori il sistema giuridico, pedagogico, psicologico, pediatrico e sociale della maggior parte dei paesi del Mondo, si è mosso al fine di far approvare leggi che tutelassero i minori anche da maltrattamenti e violenze sessuali.

In Italia, il percorso è stato lungo e attualmente si fa riferimento a molte leggi tra cui la *legge n.77 del 2003* di ratifica alla “*Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*” che muta la condizione giuridica dei minori considerando quest'ultimi come soggetti ai quali vanno riconosciuti, oltre che i diritti patrimoniali, anche i diritti di natura relazionale e non patrimoniale.

Di notevole importanza risulta essere la “*Carta di Noto*” elaborata nel 1996, durante un convegno organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, successivamente revisionata tre volte fino all'Ottobre del 2017, che con i suoi 12 articoli pone le basi delle procedure da seguire durante l'esame del minore, in ipotesi di abuso sessuale al fine di tutelarne i diritti e garantirne la protezione.

Altro passo decisivo, se non fondamentale, per la tutela dei diritti dei minori è la *legge n.172 del 1 ottobre 2012* di ratifica della “*Convenzione di Lanzarote*” per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, che considera per la prima volta, a livello internazionale, l'abuso sessuale contro i minori, un reato. Questo provvedimento introduce in Italia i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e d'istigazione e alle pratiche di pedofilia e di pedo-pornografia.

Nonostante le numerose lotte per l'abolizione dei matrimoni forzati e precoci e i diversi programmi di prevenzione che vengono messi in atto a livello internazionale e che hanno permesso una diminuzione del tasso d'incidenza del fenomeno, questo trova ancora legittimazione culturale, e delle volte anche giuridica, in molti popoli e nazioni. Ciò accade soprattutto nelle zone rurali e nelle comunità più povere come per esempio nell'Asia meridionale con un'incidenza del 46% e nell'Africa subsahariana, 37% (Unicef, 2013).

Le motivazioni che portano ancora oggi a portare avanti questa pratica si basano generalmente sull'ignoranza e la povertà. In maniera profonda sono colpiti i paesi, già poco sviluppati, in cui vi sono atto guerre e carestie che aumentano il tasso di povertà e non permettono lo sviluppo di servizi essenziali di buona qualità (Save the Children, 2016). La scarsità delle risorse limita la possibilità dei genitori di trovare la-

voro ed essendo famiglie estremamente numerose, i genitori vedono nelle vendite delle loro bambine come spose, l'unica possibilità di reddito che permette loro di mantenere il resto della prole. Questa si può considerare in un certo senso come una dote al contrario.

Tra le motivazioni inoltre vi è un principio arretrato di natura culturale e religiosa che si basa sull'onore e rispettabilità di una famiglia. Secondo la cultura di questi paesi infatti, il nome di una famiglia può essere sporcato se una figlia non risulta essere pura al momento del matrimonio, e perciò dando la propria figlia in sposa in giovane età, si riduce tale probabilità. Oltre alla cultura, come accennato precedentemente, ad influenzare il fenomeno è sicuramente la guerra. I popoli infatti si colpiscono rapendo le fanciulle dei popoli nemici ed infliggono loro torture brutali: nel Nord della Nigeria, ad esempio, il gruppo ribelle Boko Haram, stando alle stime di Save the Children del 2016, ha rapito più di 270 ragazze e le ha sottoposte a violenze fisiche, sessuali e in alcuni casi, vendute e date in moglie. Di conseguenza i padri di queste bambine, cercano di venderle prima dell'arrivo dei ribelli, in modo da evitare loro gli abusi, pensando di infliggere il male minore. Si entra quindi in un meccanismo senza via d'uscita, un'aspirale che se non spezzata, porta a gravi conseguenze. Attualmente sono molti gli Stati in cui la legislazione vieta i matrimoni precoci ma tuttavia, in molte situazioni l'età minima per il

matrimonio è fissata ad una soglia troppo bassa e sono ancora molti invece gli stati dove non esiste un'età minima per il matrimonio. Ne sono esempio la Tanzania, dove l'ordinamento giuridico permette di decidere ad ogni comunità in base alle proprie tradizioni, o lo Yemen, dove non esiste alcuna legislazione su questo: il 32% delle ragazze si sposa prima dei 18 anni.

La questione delle spose bambine non è un problema solo extra-comunitario ma, in alcuni casi è presente anche in Europa e in Italia e proprio per questo, da qualche tempo l'Europa comincia a porsi il problema in maniera più attenta.

Sotto il profilo legislativo, in tutti gli Stati dell'Unione Europea l'età fissata per il consenso al matrimonio è la maggiore età, ma come accade negli altri continenti non vi è un'omogeneità tra le varie legislazioni tant'è che non in tutti gli Stati il matrimonio forzato costituisce un reato a se ma è comunque punibile poiché sottende una serie diversificata di reati. In Italia, per esempio, è solo grazie alla recente *legge del 19 luglio 2019, n.69* che il matrimonio forzato viene considerato un reato perseguibile penalmente.

Nel nostro Paese, fare delle stime precise sulla diffusione del fenomeno è estremamente difficile perché le vittime nella stragrande maggioranza dei casi non sporge denuncia. In linea generale si tratta di bambine nate nelle nostre città, che sottoscrivono un contratto fin da piccole con la famiglia dello sposo e che vengono

rimandate nel Paese d'origine (Pakistan, India, Bangladesh, Albania, Turchia, etc) quando è giunto il momento del matrimonio.

Un'altro dato interessante, ci giunge grazie al Report del Novembre 2017 "*Non ho l'età. I matrimoni precoci nelle baraccopoli della città di Roma*" dell'Associazione 21 luglio che analizza appunto la realtà delle baraccopoli romane: in queste sub-culture il tasso di matrimoni precoci e forzati cresce fino al 77%, superando il record mondiale del Niger (76%) e quello della Georgia (17%) che risulta essere lo Stato del Consiglio d'Europa con il tasso più alto di matrimoni precoci.

Anche per i matrimoni delle baraccopoli romane, i motivi dell'età precoce, sono legati alle tradizioni culturali consolidate nel tempo, all'onore della famiglia e al grande valore che viene dato alla verginità. Si evidenzia inoltre il fatto che spesso sono i giovani a volersi sposare precocemente: vogliono vivere la loro sessualità in libertà e date le credenze culturali, il matrimonio risulta essere l'unica strategia vincente. Il report "*Non ho l'età*" ha sottolineato inoltre la trasversalità del fenomeno, che si palesa come abbiamo visto in differenti situazioni e culture ma che alla base hanno sicuramente una situazione di svantaggio socio-economico e una concezione di collettività coesa, ed estremamente chiusa.

Tutte queste zone hanno in comune un'ignoranza culturale e delle lacune, o dei raggiri, del sistema

giuridico. Per questo motivo risulta essere necessario, attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare che coinvolga le famiglie e i governi, rafforzare i vari sistemi giuridici e poi consentire a tutti i bambini, in ugual misura, di studiare, in modo tale da permettere alla conoscenza di aprire le menti e far loro vedere nuovi mondi. Nel 2006, ad esempio, l'UNICEF ha permesso l'approvazione del Child Marriage Prohibition Act, contribuendo allo sviluppo di Piani di azione nazionali basati sulla creazione di "club" di ragazze che sono stati formati sul tema dei diritti dell'infanzia e su come stimolare e sensibilizzare le comunità locali.

Risulta necessario quindi, garantire la scolarizzazione a queste ragazze, in modo tale da insegnare loro quali sono i diritti di cui godono e dare loro degli strumenti che permettano di avere delle opportunità future (Fonte : Unicef). E' importante sensibilizzare anche le famiglie e mostrargli un'altra prospettiva di vita rispetto a quella da loro conosciuta e creare un dialogo con i funzionari religiosi che per queste comunità hanno un ruolo estremamente importante (Terre des Hommes, 2018).

Poiché l'istruzione risulta essere il mezzo più efficace, bisogna educare la comunità anche alla sessualità, ai rischi che si corrono se il corpo non è pronto ad affrontarla e alle diverse malattie sessualmente trasmissibili.

Oltre a prevenire il fenomeno, bisogna però anche garantire il sostegno a queste ragazze al fine di farle uscire dalle situazioni mal-

trattanti. Essendo ragazze abusate, bisogna fornire loro assistenza legale e sostegno psicologico al fine di elaborare la situazione vissuta e permettere loro di riprendere in mano una vita che ancora non conoscono veramente. Sono ragazze sole che non possono confrontarsi con i famigliari poiché sono loro in genere i mandanti del trattamento, e per questo bisogna costruire anche delle comunità, dei centri di accoglienza, dove queste giovani possano venire e possano parlare delle loro problematiche.

A questo proposito collaborano le Nazioni Unite e molte associazioni che si sono prefissate di abolire il fenomeno entro il 2030.

NULLITATIS MATRIMONII E IL RUOLO DELLO PSICOLOGO

Anna Maria Masin
*Psicologa Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica*

Il matrimonio religioso è caratterizzato da tre elementi:

1. Visione teologica: il matrimonio "è un negozio (atto) giuridico di adesione nel quale il Signore offre all'uomo e alla donna la possibilità di creare con Lui un'alleanza". Per questo è un sacramento naturale e di maturità poiché entrambi i connubendi stringono un patto reciproco proiettato nel futuro.

2. Visione antropologica.

L'antropologia cristiana considera il matrimonio come la maggiore espressione di libertà e di consa-

pevolezza nell'assumersi e nell'adempiere ai diritti e ai doveri coniugali, nella parità e nella complementarità del patto coniugale. Il sesso, in questo caso, deve essere visto al di là della mera soddisfazione carnale ma come l'espressione della massima gratificazione della dualità ("Perizie e Periti", AA.VV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017). È, infine, un sacramento duale poiché è un cammino per la coppia oltre che per il singolo.

3. Visione canonistica: Il matrimonio è descritto dal **Can. 1055** come **atto positivo di volontà** caratterizzato dal **consenso coniugale** che ne determina la validità o la nullità. Il matrimonio, quindi, è valido quando i due connubendi sono coinvolti e sono corresponsabili dello sviluppo e della crescita dello stesso matrimonio (Codice Canonico). Secondo il Diritto Matrimoniale Canonico il matrimonio è un *consortium omnis vitae* tra due persone (uomo e donna) con il progetto della procreazione. È caratterizzato da unità e da indissolubilità e si fonda sul consenso "libero, pieno e responsabile" dato dai due coniugi (Janiri L. "Perizie e periti", pg. 25). Il concetto che è alla base della scelta responsabile è la maturità della persona che si riscontra un individuo che ha superato tutti gli stadi evolutivi, li ha integrati tra di loro. Secondo il Diritto Matrimoniale Canonico, il concetto di maturità è la base di una sana e coesa identità che si esprime con coscienza del proprio essere e del proprio valore. Per arrivare alla coppia sana si deve

passare dall'innamoramento, fase in cui c'è la proiezione delle proprie aspettative sull'altro (visione egocentrica) alla piena accettazione dell'altro nella sua realtà come individuo con le proprie caratteristiche ed esigenze (visione altruistica). Fino alla firma dei Patti Lateranensi (1929) le persone potevano contrarre matrimonio in entrambe le forme (religioso e civile) ma solo il Tribunale Ecclesiastico poteva annullare il sacramento. Il percorso era molto lungo e costoso perché l'annullamento del matrimonio passava attraverso la concordanza di due sentenze, la prima del Tribunale Regionale di Primo Grado, la seconda del Tribunale d'Appello. I due gradi dovevano dare un giudizio congiunto al fine di annullare il matrimonio (*principio della doppia conforme*). Qualora le due sentenze fossero state discordanti, allora le parti andavano in appello al tribunale della Rota Romana. Attualmente è decaduto il *principio della doppia conforme* perché il Giudice è lo stesso Vescovo con conseguente abbattimento dei costi (si può richiedere il procedimento può essere gratuito presentando il modello ISEE). Nel codice canonico del 1983 con i **canoni 1547→1581** e soprattutto con il **Can. 1680** la perizia diventa fondamentale nel procedimento dell'annullamento del matrimonio. Dal 2005, in *Dignitas Conubii* (art. dal 203 al 213), la perizia viene considerata come "prova" ossia come atto di causa che basa la nullità del matrimonio. La procedura peritale in campo ca-

nonistico è regolata dal **Canone 1547** "*ci si deve servire dell'opera dei periti ogniqualevolta secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame e il voto, fondato sulle regole della tecnica e della scienza per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa*". La perizia deve dimostrare scientificamente la nullità del matrimonio a causa dell'incapacità naturale del nubente a priori, già prima dell'inizio del matrimonio, nel momento della decisione e della progettazione del matrimonio stesso (*ex tunc*). La perizia, quindi, è un mezzo di prova originale giudiziale. Alla perizia partecipano e collaborano tutti coloro che sono protagonisti del processo, nel rispetto dei propri ruoli. Il perito in ambito canonico, così come in ambito civile e penale, è il consulente del giudice. Il perito giudiziale (nominato dal giudice) effettua il suo esame sia attraverso l'analisi degli atti sia attraverso i colloqui clinici ed eventuale somministrazione di test con il periziando e con le persone che possono contribuire all'esito della perizia (de persona). Può capitare che la perizia avvenga solo sugli atti (super acta) qualora il periziando sia impossibilitato per malattia a partecipare ai colloqui. Il perito giudiziale è accompagnato e supervisionato nel suo lavoro dai periti di parte, nominati dalle parti. La perizia viene effettuata *ex lege* seguendo 1- il "**Can. 1095** - *Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente*

di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio" (perizia psichiatrica);

2- il "**Can. 1084** - §1. *L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio. §2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo. §3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del ⇒ **Can. 1098** - *Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.*" (perizia psico-sessuologica). Nell'*annullamento del matrimonio* si procede *ex tunc*, dall'origine ossia dalla decisione di organizzare il matrimonio in modo tale che il sacramento del matrimonio è come se non avesse avuto luogo. Per la chiesa l'annullamento del matrimonio indica che il matrimonio stesso non è stato celebrato. Il compito del consulente del giudice, del Perito, è quello di valutare l'imaturità psicoaffettiva del periziando all'origine, nel momento della progettazione e della pronuncia del "sì". Come affermato*

precedentemente il concetto di maturità è molto legato al concetto di identità come un equilibrio ben armonico delle variabili di personalità. Il concetto di maturità implica, anche, il concetto di programmazione, di ipotizzare le conseguenze di una determinata azione, la consapevolezza delle responsabilità conseguenti ad una determinata azione.

La richiesta del Consulente Tecnico d'Ufficio, nella *separazione in ambito civile*, si ha dopo che il Giudice ha letto gli atti presentati dagli avvocati delle parti, ha ascoltato le parti in aula, ha osservato l'alta conflittualità e, per tutelare i minori, decide di nominare il CTU e di effettuare la valutazione della genitorialità sempre mettendo in primo piano il *“benessere supremo del minore”*. Quindi il soggetto principale della valutazione del CTU nella separazione civile è il benessere del minore che passa attraverso la valutazione della genitorialità e della conflittualità della coppia genitoriale.

In conclusione: nell'*annullamento del matrimonio* il ruolo dello Psicologo come Perito del Giudice è quello di fornire al Giudice la prova scientifica che la personalità del futuro coniuge o dei futuri coniugi non era matura e consapevole dei doveri e delle responsabilità che il sacramento del matrimonio comportava e ciò era determinata o per presenza di eventuali patologie psichiatriche, uso di sostanze o per immaturità già all'origine (ex tunc); oppure, la perizia dà la prova scientifica che già prima del matrimonio vi erano

delle patologie fisiche che impedivano la procreazione. Nella *separazione civile* il ruolo dello Psicologo, come Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice, è quello di fotografare le dinamiche attuali della coppia genitoriale al fine di evidenziare come la personalità dei genitori e la loro conflittualità influenzano in modo negativo il sano sviluppo psicologico del o dei figli minori (hic et nunc).

BIBLIOGRAFIA

1. Barbieri, C. (a cura di) (2018) “Perizie e periti: atti del primo corso di formazione in Medicina Canonistica presso i Tribunali del Vicariato di Roma nell'anno 2015”. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
2. Atti del 29° Congresso Nazionale di Diritto canonico; Orvieto, 8-11 settembre 1997 (1998) “L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio” In Studi Giuridici. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
3. Giacobbe, G.C., (2014) “Alla ricerca delle coccole perdute”. Ponte alle Grazie, Milano.

**REVENGE PORN:
DIRITTO
ALL'OBLIO NEGATO
E
VITTIMIZZAZIONE
SECONDARIA**

Federica Moscarini
*Psicologa
Esperta in Psicologia Giuridica*

Internet ha una memoria pressoché illimitata che ignora la dimensione temporale e travalica i

confini dell'umano, è il luogo in cui l'effimero diventa eterno. È così che l'immortalità delle informazioni pubblicate impedisce un'efficace applicazione del diritto all'oblio (Vincenti, 2016), strumento fondamentale per tutelare riservatezza, privacy e identità personale. Con tale espressione si fa riferimento al diritto di un individuo a non vedere distorta la propria immagine attuale a causa della nuova diffusione di notizie relative a vicende o affermazioni di cui è stato protagonista in passato e che non corrispondono più a quella che è l'attuale proiezione della propria identità all'interno della società (Messina, 2009). Tale diritto può quindi essere inteso come il diritto di ogni soggetto a non veder minata la naturale evoluzione della sua personalità, “il suo diritto a non essere identificato in modo univoco con un evento del passato” (Messina, 2009, p. 93). L'avvento di una memoria digitale rende però impossibile dimenticare e sta di fatto cancellando “la stessa possibilità -di cui ogni essere umano aveva fino ad oggi goduto- di «ridisegnare» periodicamente la propria identità” (Viktor Mayer-Schoenberger, 2016, p. 3). Tale impossibilità di dimenticare ed essere dimenticati è la prigione nella quale sono costrette le vittime di revenge porn, fenomeno estremamente banale nella sua spietatezza che consiste nella distribuzione online di foto e/o video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso del soggetto protagonista (Cecil, 2014), con l'intento di umiliarlo e di dan-

neggiarne la reputazione (Kamal e Newman, 2016). Aspetto basilare di tale comportamento illecito è la non consensualità della divulgazione di tale materiale dal contenuto tanto intimo e privato. Sebbene la pornografia non consensuale non rappresenti una novità, la prevalenza, la portata e l'impatto di un antico fenomeno hanno registrato un importante incremento e, dopo anni di battaglie, in Italia solo dall'agosto 2019 il revenge porn è punito come reato dal nuovo art. 612-ter con la reclusione da uno a tre anni. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Quando si parla di revenge porn lo scenario più comune e ormai classico è quello di una relazione sentimentale durante la quale i partner, in virtù del sentimento di fiducia che li lega l'una all'altro, si scambiano fotografie dal contenuto sessualmente esplicito, certi che queste rimarranno private. Dopo la fine della relazione, uno dei due partner, solitamente l'uomo, utilizza tali immagini in una campagna vessatoria e umiliante contro l'ex compagna. Le foto vengono quindi pubblicate online e sui social media e condivise con colleghi, amici e membri della famiglia. Tale scenario però è riduttivo. Contrariamente a quanto si possa comunemente pensare, infatti, vi è una pletera di comportamenti che rientrano nella categoria di revenge porn, sebbene non tutti im-

plichino il medesimo livello di danno arrecato alla vittima, il medesimo grado di colpevolezza dell'autore e il medesimo problema, nodo cruciale nella definizione di tale fenomeno, riguardo il consenso e il rispetto della privacy della vittima (Stroud ed Henson, 2016). Vi sono 4 variabili fondamentali che permettono di classificare la moltitudine di comportamenti che rientrano nella categoria del revenge porn:

- la fonte del materiale pubblicato: dal momento che scattare immagini dal contenuto sessualmente esplicito nel contesto intimo e privato di una relazione sentimentale non equivale alla realizzazione di materiale pornografico, la fonte può coincidere con la persona ritratta. È il caso, ad esempio, delle immagini inviate al proprio partner;

- la presenza o assenza di consenso nel momento in cui il materiale è ottenuto: la non consensualità si può limitare al solo momento della distribuzione di tale materiale, che, conseguentemente, può includere tanto le immagini ottenute senza che il soggetto protagonista ne sia consapevole, ad esempio attraverso l'utilizzo di telecamere nascoste, quanto le immagini ottenute in un primo momento consensualmente. Quest'ultimo caso, il più comune, è rappresentato dal contesto privato e confidenziale di una relazione sentimentale durante la quale le foto e/o i video sono inviati intenzionalmente dalla vittima al proprio partner (Cecil, 2014).

- il fine della persona responsabile della divulgazione. Mentre alcuni

autori sono mossi dal desiderio di vendicarsi (Henry e Powell, 2015b; Kamal e Newman, 2016) e di umiliare e danneggiare un ex partner (Stroud, 2014; Kamal e Newman, 2016), altri agiscono per profitto, ricerca di notorietà, mero divertimento (Kamal e Newman, 2016) o guadagno economico;

- la presenza o assenza di informazioni che rendono identificabile il soggetto protagonista delle foto e/o del video (Stroud ed Henson, 2016). Gli effetti più dannosi della pornografia involontaria non sono causati dall'esistenza stessa dell'immagine o che sia stata vista da altri, ma dal fatto che le caratteristiche di quest'ultima o le informazioni ad essa allegate permettano l'individuazione nel mondo reale della persona che ne è protagonista. L'umiliazione e la sofferenza infatti prendono forma nel momento in cui colei che è rappresentata nella foto è resa identificabile.

Il fenomeno del revenge porn sintetizza la disparità di genere che caratterizza ancora oggi la nostra società. È infatti un fenomeno che non solo colpisce le donne più che gli uomini, ma, a causa del duplice standard che ancora oggi la nostra cultura utilizza nel giudizio del comportamento tenuto da entrambi i sessi, danneggia più le vittime di sesso femminile che quelle di sesso maschile (Willard, 2010; Salter, 2013; Scheller, 2014; Kamal e Newman, 2016; Langlois e Slane, 2017). Il 90% delle vittime è infatti di sesso femminile (Willard, 2010; Citron

e Franks, 2014; Franks, 2015; Kamal e Newman, 2016; Waldman, 2016; Langlois e Slane, 2017); solo in misura minore ne sono vittima gli uomini (McNeil, 2015). Sebbene colpisca entrambi i sessi e tutti gli orientamenti sessuali, sconvolge in misura significativamente maggiore le vite delle giovani donne eterosessuali (Salter, 2013; Cecil, 2014; Henry e Powell, 2015a). Il 68% delle vittime ha infatti tra i 18 e i 30 anni, il 27% tra i 18 e i 22 (Franks, 2015).

Le conseguenze dell'abuso che i destinatari fanno di tale materiale possono essere durature e devastanti per le vittime e causare un serio distress emozionale (Citron e Franks, 2014; Osterday, 2015). Il danno subito influisce sul modo di interagire nella e con la società (Osterday, 2015). Tra gli ambiti che risentono della vittimizzazione vi sono la carriera, la propria reputazione, la salute e il benessere psicologico, l'autostima, la sicurezza e le proprie relazioni intime, amicali e familiari (Kopf, 2014; Strachan, 2014; Osterday, 2015; McNeil, 2015; Bates, 2017). Gli effetti della pornografia involontaria includono infatti vergogna, umiliazione (Salter, Crofts e Lee, 2012), incapacità di instaurare una relazione romantica, depressione, ansia, perdita del lavoro nonché molestie sessuali offline (Kopf, 2014; Henry e Powell, 2015a; Waldman, 2016; Bates, 2017; Langlois e Slane, 2017). Ansia, attacchi di panico, anoressia e depressione sono i disturbi più comunemente riscontrati nelle

vittime di tale reato (Citron e Franks, 2014; Waldman, 2016). L'esposizione pubblica derivante dalla pornografia involontaria può condurre anche a forme degradanti di abuso sessuale. Le molestie online variano da anonimi messaggi allo stalking trasformandosi persino in aggressioni fisiche nella vita reale (Strachan, 2014; Citron e Franks, 2014; Henry e Powell, 2015b; McNeil, 2015; Recupero, 2016). Anche nella vita "offline" alcune donne si trovano così costrette ad alterare radicalmente la propria esistenza e le proprie abitudini nel tentativo di dissociarsi da quelle immagini e di minimizzare l'impatto di quanto subito (Cecil, 2014; Bates, 2017).

Potrebbero cambiare lavoro, abbandonare la scuola, trasferirsi in una città diversa per evitare o contenere la minaccia di stalking e le molestie sessuali offline. L'ansia, la depressione e l'autocolpevolizzazione sono solo le conseguenze più comuni della pornografia involontaria che può portare, in casi estremi, al suicidio. Le vittime rimangono paralizzate nella paura e la paranoia spegne la loro vita personale e professionale (Kopf, 2014). La funzione sociale di tale degradazione derivata dalla divulgazione di immagini di natura intima e privata si riflette infatti nel profondo impatto emozionale esperito dalla vittime, impatto che, come indicato precedentemente, include disturbo da stress post-traumatico, ideazione suicidaria e suicidio (Langlois e Slane, 2017). Nello specifico Franks (2015) ha

rilevato come il 93% delle vittime abbia sofferto un significativo distress emozionale -rabbia, senso di colpa, paranoia e depressione (Kamal e Newman, 2016)- a seguito della divulgazione delle proprie fotografie, il 49% sia stato vittima di stalking e molestie online ad opera di utenti che avevano visto il materiale di cui erano protagoniste, il 30% nel mondo reale, il 54% ha riportato di avere esperito serie difficoltà di concentrazione nel lavoro o a scuola, il 51% ha avuto idee suicidarie. Il paradosso a cui tristemente si assiste, però, è l'attribuzione alle vittime della responsabilità morale delle conseguenze subite per aver prodotto e distribuito immagini di sé sessualizzate piuttosto che colpevolizzare i responsabili della diffusione non autorizzata. Tale atteggiamento biasimevole e colpevolizzante per l'accaduto induce la vittima ad astenersi dalla denuncia. Media e comunità online diffondono e raccomandano una serie di strategie di gestione del rischio a cui le donne dovrebbero ricorrere per evitare il revenge porn (Bates, 2017). Tali proposte veicolano però un messaggio errato attribuendo alle vittime la responsabilità primaria e assolvendo i responsabili di tali condotte. L'immortalità della foto fa sì che il soggetto in essa ritratto vada incontro ad una vittimizzazione secondaria ogni qual volta le fotografie vengano nuovamente postate (Strachan, 2014; Cecil, 2014; McNeil, 2015). Quanto finora argomentato può render ragione del dato riscontrato se-

condo cui molte delle vittime preferiscano nascondersi piuttosto che cercare aiuto. Le cause legali, civili o penali, inoltre sono estremamente lunghe e costose; aspetto particolarmente doloroso e impegnativo per questa tipologia di vittime dal momento che rimpiangono il ruolo ricoperto in quanto subito, essendo spesso loro stesse le autrici delle fotografie, e potrebbero quindi essere in imbarazzo per il comportamento tenuto (Kopf, 2014). Infine, denunciare quanto subito e dare inizio ad un procedimento legale potrebbe allontanarle dall'obiettivo di veder eliminate le proprie immagini o i propri video. L'attivazione del sistema giuridico attirerebbe infatti maggiori attenzioni e pubblicità indesiderate, ingigantendo ancora di più il problema (Citron e Franks, 2014). Oggi si assiste alla prima volta nella storia in cui istantaneamente significa davvero in un istante; l'impulsività di una decisione -un tweet o un post su Facebook o Instagram- potrebbe danneggiare irrimediabilmente la reputazione di una persona per la vita.

Le nuove tecnologie hanno reso concreto il paradosso per cui ad esser minacciata non è più la possibilità di ricordare ma bensì quella di dimenticare ed essere dimenticati (Messina, 2009). Dal momento che tale materiale sopravvive nella spietata e inflessibile dimensione del cyberspazio e che assai difficilmente può essere rimosso (Cecil, 2014; Henry e Powell, 2015a; Henry e Powell, 2015b), il danno subito è serio e imperituro (Cecil, 2014;

Kamal e Newman, 2016). Nel panorama giuridico italiano, la legge dispone pene per chi pubblica le immagini, il primo e principale responsabile del reato, ma non prevede alcun meccanismo di contrasto e di dissuasione nei confronti di utenti terzi che condividono in maniera virale quelle immagini, contribuendo in tal modo ad amplificare il danno, né disciplina tempestive azioni di rimozione di quei contenuti. Tutti aspetti che andrebbero soppesati meglio e in tempi, auspicabilmente, rapidi. L'allarme sociale di questo reato e il danno e la sofferenza per le donne che lo subiscono sono troppo elevati per continuare a perdere tempo cullandosi sugli allori di norme troppo deboli e spesso inefficaci per tutelare davvero le vittime e dissuadere i colpevoli.

BIBLIOGRAFIA

1. Bates, S., (2017) "Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors" In *Feminist Criminology*, 12(1), 22-42.
2. Cecil, A.L., (2014) "Taking back the Internet: Imposing civil liability on interactive computer services in an attempt to provide an adequate remedy to victims of nonconsensual pornography". In *Washington & Lee Law Review*, 71, 2513-2556.
3. Citron, D.K., Franks M.A. (2014) "Criminalizing revenge porn" In *Wake Forest Law Review*, 49, 345-391.
4. Franks, M.A. (2015) "Drafting an Effective "Revenge Porn" In *Law: A Guide for Legislators*.
5. Henry, N., Powell, A., (2015a) "Digital harassment and abuse of

adult Australians: A summary report" Tech & Me Project, RMIT University and La Trobe University.

6. Henry, N., Powell, A., (2015b) "Beyond the 'sext': Technology-facilitated sexual violence and harassment against adult women" In *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 48(1), 104-118.

7. Kamal, M., Newman, W.J., (2016) "Revenge pornography: Mental health implications and related legislation" In *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*, 44(3), 359-367.

8. Kopf, S., (2014) "Avenging revenge porn" In *Modern American*, 9, 22-34.

9. Langlois, G., Slane, A., (2017) "Economies of reputation: the case of revenge porn". In *Communication and Critical/Cultural Studies*, 14(2), 120-138.

10. Mayer-Schoenberger, V., (2016) "Delete: Il diritto all'oblio nell'era digitale" EGEA Spa, Milano.

11. McNeil, H., (2015) "Nonconsensual Pornography" In *Sprinkle: An undergraduate journal of feminist and queer studies*, 8, 143-152.

12. Messina, D., (2009) "Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione" In *Informatica e diritto*, 18(1), 93-103.

13. Osterday, M., (2015) "Protecting minors from themselves: Expanding revenge porn laws to protect the most vulnerable" In *Indiana Law Review*, 49, 555-577.

14. Recupero, P.R., (2016) "New Technologies, New Problems, New Laws" In *The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 44(3), 322-327.

17. Stroud S.R., (2014) "The dark side of the online self: A pragmatist critique of the growing plague of revenge porn" In *Journal of Mass Media Ethics*, 29(3), 168-183.

**NOTIZIE
DALL'ASSOCIAZIONE**

**1° SEMINARIO
DI
ALTA FORMAZIONE**

Vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni al primo Seminario di Alta Formazione organizzato dall'AIPG in collaborazione con i Referenti Regionali sul tema:

***Interazione tra psicologia e diritto:
linguaggi differenti e
differenti metodi operativi.
Il ponte tra categorie giuridiche e
costrutti psicologici***

Il Seminario è inserito all'interno del XXI Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense.

Gli incontri si terranno Online il 12 Febbraio – 05 Marzo – 09 Aprile 2021 tramite piattaforma Zoom.

Docenti:

Dr.ssa Valeria Mantovani
Avv. Ernestina Sicilia

Discussant:

Prof. Paolo Capri

L'iscrizione al Seminario è aperta a tutti: gratuito per gli allievi del 21° Corso di Formazione 2021, € 50,00 per i Soci AIPG e € 90,00 per i non Soci, i quali partecipando al modulo intero possono avere la possibilità, previa valutazione del curriculum, di divenire Soci entro il 2021 considerando la loro quota annuale già pagata. Ulteriori informazioni sono consultabili sul Sito internet AIPG o sulle pagine Facebook, LinkedIn e Instagram dell'Associazione.

Per iscriversi contattare la Dr.ssa Valeria Mantovani via mail a toscana@aipgitalia.org

**CORSO DI FORMAZIONE IN
PSICOLOGIA GIURIDICA E
PSICOPATOLOGIA
FORENSE
XXI EDIZIONE**

Comunichiamo che anche quest'anno, nonostante le note difficoltà, è iniziato il 21° Corso di Formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia Forense, con un numero considerevole di partecipanti. Il Corso si svolge a Roma e in modalità online tramite diretta streaming, segue, naturalmente, le direttive delle autorità competenti rispetto alle modalità di partecipazione e di erogazione didattica.

Causa normativa nuovo DPCM le lezioni 20-21 febbraio 2021 si potranno svolgere solo in modalità Online.

Per maggiori informazioni può visitare il Sito:

www.aipgitalia.org

e i nostri canali social:

Facebook AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

LinkedIn AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Instagram aipg_italia

NUOVO SITO AIPG

È online il nuovo Sito dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG.

Vi invitiamo a esplorare tutte le informazioni e le attività dell'AIPG cliccando su:

www.aipgitalia.org

**ELENCO SOCIETÀ
SCIENTIFICHE E
ASSOCIAZIONI TECNICO
SCIENTIFICHE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE**

L'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica ha presentato domanda al Ministero della Salute per il riconoscimento come **Società Scientifica**.

NOMINA PROBIVIRI

Comunichiamo che sono stati nominati i nuovi Probiviri dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

In data 25 gennaio 2021, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha nominato i seguenti Probiviri:

- Dr. Antonio Coppotelli, Psichiatra Forense;
- Dr.ssa Marina Lucardi, Psicologa Psicoterapeuta;
- Avv. Sabrina Iannarilli, Avvocato del Foro di Roma.

Ai tre Colleghi, inviamo il nostro benvenuto e i migliori auguri di un lavoro proficuo e positivo.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA GIURIDICA**

Comitato di Redazione

Paolo Capri, Rocco Emanuele Cenci,
Anita Lanotte, Simone Piciollo,
Simona Rocca

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343

E – mail: aipg.italia@tiscali.it

www.aipgitalia.org

Segreteria:

da lunedì a venerdì

09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2021